

Messaggio 3539

Sul disegno di nuova legge organica patriziale

Errata corrige

Il disegno di legge e relativo messaggio devono essere così completati:

messaggio - pag. 24

4. la cittadinanza patrizia dev' essere concessa se l' interessato è da almeno cinquant' anni domiciliato ininterrottamente nel Comune del patriziato ...

legge - art. 43 cpv. 2 - pag. 13

2 Esso deve essere concesso se il richiedente è cittadino ticinese, domiciliato nel comune del patriziato ininterrottamente da almeno cinquant' anni ...

legge - art. 48 lett c) - pag. 14

c) per nuovo matrimonio, successivo a divorzio o vedovanza, dell' uomo o della donna che ha acquistato lo stato di patrizio all' atto del matrimonio.

1. Le premesse alla revisione alla legge

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

proporre la revisione della legge che disciplina l' organizzazione e il funzionamento dell' Istituto patriziale ticinese non è compito facile.

Non si vuol con questa affermazione giustificare il lungo iter che ha preceduto la presentazione del disegno di legge e di questo messaggio accompagnatorio. Del resto già si ebbe modo di sottolineare in occasione del recente messaggio sulla legge organica comunale che una modifica inerente le istituzioni, foss' anche soltanto un semplice correttivo, impone prudenza, circospezione, convinzione, conoscenza storica e della realtà e quindi tempo.

Considerazioni pertinenti e calzanti per un istituto che si voleva superato. Basti richiamare la mozione Barchi e confirmatari del 1970 che postulava di studiare la possibilità di integrare il Patriziato nel Comune politico. E in fondo a partire da questo atto parlamentare che si muove il lungo, tormentato esame dell' Istituto patriziale, per conoscere e riscoprire le origini, le prerogative, la legittimazione quale ente di diritto pubblico, l' attualità ed il destin. Un ventennio pazientemente dedicato a studi e riflessioni, a tratti anche polemici e provocatori opportunamente condensati e conservati nella pubblicazione del Dipartimento dell' interno apparsa nel 1975 dei "Documenti della commissione di studio sul Patriziato ticinese" e, successivamente, nel rapporto del 1982 che accompagna il progetto commissionale di una nuova legge organica patriziale. Gli stessi si avrà modo di ripetutamente richiamarli, essendo indispensabili, valide oltre che qualificate premesse per la revisione che vi proponiamo.

Prima di succintamente riproporre gli aspetti più interessanti che precedono e informano la legge in fieri, gli obiettivi ed il contenuto della stessa, è opportuno sottolineare che questo progetto, anche se interessa nel suo complesso l' intera legge organica patriziale vigente, non indica la forma dell' istituto.

Infatti la struttura del patriziato tramandataci dalla legge fransciniana del 23 maggio 1857, confermata e consolidata con importanti e significative precisazioni dalla legge del 29 gennaio 1962, viene mantenuta. Non si opera quindi un rivoluzionamento istituzionale; soluzione immaginabile come risposta alla prospettiva originale contenuta nella mozione ricordata di addirittura fondere il Comune economico (patriziato) con il Comune politico.

Acquisito il convincimento che l' istituto patriziale va mantenuto, si è evitato di procedere a semplici operazioni cosmetiche e di adattamento alle esperienze di prassi dell' Autorità di vigilanza e giurisprudenza dei Tribunali, inserendo incisive modifiche su cui torneremo più dettagliatamente più avanti.

La legge del 1962, unanimamente riconosciuta come buona nelle intenzioni sia nella forma che - nella sostanza, ha parzialmente mancato gli obiettivi.

Questo insuccesso non è da imputare al legislatore, che aveva inteso la necessità di chiarire e fissare nella legge principi evidenti ma mal recepiti sulla funzione pubblica del Patriziato, bensì all' uso che si è fatto di questo strumento.

In occasione di una manifestazione dell' ALPA, destinata alla formazione di giovani patrizi, qualcuno ebbe a sottolineare che "si parla oggi di rivitalizzare l' istituto patriziale, il che dovrebbe comportare una serie di misure da concretizzare in nuove norme di legge. Cominciamo a capire ed a recepire pienamente l' attuale LOP, esigiamone la sua totale e coerente applicazione: avremo già un Patriziato inserito nella realtà sociale cantonale". Lucida, autocritica testimonianza di un addetto ai lavori, che serve da monito a coloro che saranno chiamati ad applicare la futura nuova legge organica patriziale. Del resto, la mozione che proponeva l' estinzione del Patriziato - fedele interprete dei tempi e dei mutamenti sociali in atto che non escludevano un riesame delle istituzioni - sintetizzava l' opinione di coloro che mettevano in forse la funzione pubblica del Patriziato e quindi la sua esistenza.

Da qui la necessità di una profonda analisi dell' istituto patriziale che permettesse di rispondere ai dubbi, agli equivoci ed alle presunzioni.

Il documento della Commissione di studio già ricordata, composta fra gli altri dai professori Caroni, Biucchi e Hofer, cui si rinvia per una lettura più completa ed esaustiva, oltre ad offrire una esauriente chiave di lettura del Patriziato ticinese, delle sue origini e funzioni storiche, politiche, sociali ed economiche, completata dalla presa di posizione dell' ALPA, rispondono affermativamente all' inquietante interrogativo sul futuro del patriziato nel Comune; ritenendo la mozione:

"antistorica perché ignora l' evoluzione economica e sociale del paese, ingiustificata perché non contribuirebbe a risolvere gli urgenti problemi comunali e patriziali, pericolosa perché potrebbe ritardare l' avvento di nuove comunità regionali, sia comunali che patriziali, ed avrebbe un carattere non progressivo ma regressivo.", elencando nel contempo impegnative ma ineluttabili condizioni per la sua continuità.

I tre esperti, dopo aver auspicato alcune provvidenziali misure per salvaguardare il patrimonio patriziale, constatavano la crisi del patriziato, aggravatasi nonostante la legge del 1962, che a mente loro si ispirava ad un modello di patriziato storico, cioè agricolo, superato dagli eventi. Una legge con la quale ci si era illusi di infondere nuova vita al Patriziato nell' ambito delle strutture agricole senza avanzare valide soluzioni in ordine ad un nuovo impiego dei beni comuni, in gran parte ed in molte regioni del Cantone irrimediabilmente persi per l' agricoltura.

Infine suggerivano i seguenti provvedimenti:

- a) eliminare, nell' ambito della LOP, tutti quegli enti che sono privi di beni comuni;
- b) rafforzare tutte le espressioni legislative che affermano il principio della pubblicizzazione dei beni comuni patriziali;
- c) aprire la legge a differenziate funzioni pubbliche dei beni patriziali, ripetutamente menzionate ed illustrate nel rapporto;
- d) stabilire il principio della necessaria collaborazione fra patriziato ed altri enti pubblici, per realizzare il programma di una politica globale di pianificazione economica, agricola ed urbanistica.
- e) modificare la legislazione cantonale in materia di sussidi forestali ed, in genere, di sussidi ai patriziati, in funzione del finanziamento di proposte, ritenute valide, in tema di politica forestale ed ecologica;

f) rivedere l'imponibilità del reddito e della sostanza patriziale, arrivando ad una esenzione tributaria, motivata dalle funzioni di interesse pubblico svolte dai patrizi.
Per quanto riguarda i patriziati urbani, bisognerà esaminare se i loro beni hanno una funzione veramente pubblica o meno, per decidere su eventuali esenzioni fiscali e sulla loro destinazione futura;"

Dalla pubblicazione di quel documento, diversi fatti hanno permesso di meglio considerare l'istituto patriziale, individuandone gli aspetti più interessanti ed essenziali, per una sua collocazione più coerente e dinamica nel complesso contesto istituzionale ticinese.

2. L'avanprogetto commissionale

Di ciò si è avveduto il gruppo di lavoro incaricato dal Consiglio di Stato di elaborare un progetto di revisione della legge organica patriziale. Istituito con ris. gov. del 3 novembre 1976 e presieduto dal prof. dott. Pietro Balestra, pur con diversi avvicendamenti tra i suoi membri e un'attività discontinua ma convinta, ha saputo non senza difficoltà iniziali inserirsi sul filone delle autorevoli riflessioni critiche degli esperti più sopra citati. La commissione ha infatti cercato di tradurre in un testo di legge gli impegnativi postulati evidenziati da quest'ultimi; consapevoli che l'esistenza ed il futuro del Patriziato ticinese dovevano inserirsi e condividere una realtà che l'istituto faticava a seguire. Amare, ma oggettive constatazioni che il gruppo di lavoro così aveva sintetizzato:

1. Beni patriziali e situazione finanziaria

Nel corso dei lavori preparatori che hanno preceduto la costituzione del Gruppo di lavoro, la situazione patrimoniale e finanziaria dei patriziati ticinesi è stata analizzata approfonditamente dal prof. Basilio Biucchi (L' economia dei patriziati) e dal dott. Andrea Hofer (Le finanze dei patriziati) pubblicate nel già citato studio a cura del Dipartimento dell'intern. La Commissione ha preso atto e rimanda alle conclusioni che qui riassume ricordando come al grande patrimonio immobiliare dei patriziati (pascoli, boschi, ecc.) fa riscontro una debole struttura finanziaria (v. Biucchi cit. pag. 137, n. 1; Hofer cit. 1 pag. 38): i patriziati hanno difficoltà a curare la manutenzione delle loro proprietà e taluni persino a pagare le imposte sui beni posseduti.

2. Diminuzione del significato agricolo e spese extraziendali

Tra le cause della difficile situazione finanziaria dei patriziati, le indagini sopraccitate hanno messo in rilievo come i beni patriziali hanno perso parte del loro significato agricolo (fenomeno particolarmente evidente nel Sottoceneri), mentre l'importanza sempre maggiore della proprietà patriziale quale spazio utilizzato per attività turistiche e di svago ha causato ai patriziati oneri rilevanti di investimenti e manutenzione (per strade, acquedotti, pulizie di pascoli, ecc.): queste spese, definite "extraziendali" perché non concernono "l'azienda agricola patriziale", ma rispondono ad esigenze più vaste di "interesse sociale", devono trovare una più vasta ripartizione al di fuori della sola economia del patriziato.

3. Popolazione patrizia e attività agricola

L'indagine di Biucchi ha messo in rilievo anche le difficoltà incontrate dal patriziato ticinese per il convergere a suo danno di alcuni fenomeni che hanno interessato l'intera popolazione ticinese: "lo spopolamento delle valli e della montagna, la diminuzione dell'attività agricola, il trasferimento dei ticinesi fuori dal comune d'origine (con la diminuzione quindi dei patrizi attivamente presenti alla vita patriziale). Qui vengono ricordati solo alcuni dati significativi: secondo il censimento 1970 su 146'748 ticinesi, solo 61'253 erano domiciliati nel comune di origine (3347 in Blenio, 3741 in Leventina, 2429 in Valle Maggia); la popolazione residente nel luogo d'origine, nel periodo 1888/1970 è passata dal 658 o/oo al 250 o/oo. Ancora più massiccio il calo della popolazione agricola (comprese le persone che ne dipendono), passata nel periodo 1900/1970 da 57'316 a 9'112 unità;

rispetto alla popolazione attiva in agricoltura, gli ultimi dati (censimento 1980) confermano la tendenza, per cui gli addetti sono risultati 3'695 (nel 1970 erano 5'258).

E' evidente che questi cambiamenti nella popolazione hanno di molto ridotto il numero di persone disponibili ed interessate ad una gestione, specie esclusivamente agricola, dei beni patriziali; mentre appare iniquo caricare sulla popolazione rimasta, già confrontata con molte altre difficoltà, l' intero onere amministrativo e finanziario di beni che spesso sono utilizzati o servono ad una comunità più vasta.

La rigida politica seguita dai patrizi nel concedere la cittadinanza patriziale ha inoltre impedito di far partecipare almeno alla gestione agricola i "forestieri" che spesso hanno sostituito gli originari nell' agricoltura, magari da decenni."

Su queste basi il gruppo di lavoro ha elaborato un progetto di legge, presentato unitamente ad un circostanziato rapporto al Consiglio di Stato il 4 gennaio 1983.

Il rapporto espone alcuni principi cardine, che sono stati ripresi nella quasi totalità per l' elaborazione di questo progetto e che riassumiamo di seguito:

a) il mantenimento e l' insostituibilità patriziale, per svolgere i compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge del 1962, resi ancor più estesi e gravosi da nuove sensibilità ed esigenze;

b) il potenziamento organizzativo dell' istituto con una serie di misure concorrenti a rendere il futuro patriziato meglio rispondente ai suoi compiti, tra questi si ritengono prioritari:

- affermazione e rafforzamento dell' inalienabilità dei beni patriziali;
- consorziamenti tra Patriziati e con altri Enti per una gestione più razionale ed economica dei beni;
- fusione e raggruppamento di patriziati per una gestione dei beni più spedita; affidamento di servizi pubblici onerosi di proprietà patriziali ma di interesse non solo agricolo ai comuni;
- organizzazione e funzionamento amministrativo più semplificato dell' istituto patriziale, prescindendo laddove possibile dall' analogia con il comune politico.

c) l' allargamento demografico del Patriziato, introducendo misure atte a favorire la naturalizzazione patriziale su tre direzioni:

- trasmissione dello stato di patrizio per via materna;
- agevolazioni della concessione per chi svolge un' attività agricola;
- concessione per legge a colui che da cinquant' anni è domiciliato nel Comune sede del patriziato.

d) il potenziamento economico del Patriziato, per migliorare la consistenza dei mezzi e delle risorse dell' ente patriziale che, in quanto di diritto pubblico si sobbarca spese di interesse "extraziendale".

Misure così riassumibili:

- diversa imposizione temporale del reddito dei boschi;
- esenzione della sostanza sui beni amministrativi ;
- aumento percentuale dei sussidi cantonali per opere di carattere sociale;
- un fondo di compensazione alimentato secondo il principio di solidarietà dei patriziati e degli Enti interessati alla gestione dei beni patriziali.

e) la collaborazione del Cantone non tanto e solo in veste di Autorità di vigilanza, ma con servizi di consulenza e promozionali, tramite una commissione consultiva, sulla funzione dei patriziati.

La procedura di consultazione

Rapporto e progetto furono sottoposti alla usuale procedura di consultazione durante il 1983. Alla stessa furono interessati i partiti, diverse associazioni ed Enti (Regioni di montagna, Lega dei Comuni rurali, ACUTI, ETT, ASPAN, ecc.) i Dipartimenti dell' Amministrazione cantonale e infine i Patriziati.

Per quest' ultimi si pensò di coinvolgerli tramite l' ALPA, Associazione che riunisce tutti i Patriziati e che svolge un' interessante, intelligente e meritoria attività promozionale a favore dell' Istituto patriziale e di una sua dinamica e più cosciente presenza nella realtà istituzionale ticinese.

L' esito della consultazione può essere giudicato positivo sia per la quantità dei contributi, sia per gli stimoli critici, ma costruttivi all' intenzione del progetto commissionale.

In sostanza e nel complesso delle risposte pervenute e attentamente esaminate dal Dipartimento prima e dallo scrivente Consiglio in seguito, si possono sinteticamente sottolineare:

a) elementi positivi:

- un consenso sul mantenimento dell' istituzione patriziale;
- l' opportunità di rilevare e insistere sulla gestione e l' uso sociale dei suoi beni;
- la necessità di un sostegno finanziario per assicurargli una gestione più dinamica, diversificata e razionale dei beni;
- un consenso alla semplificazione del suo funzionamento;
- un' adesione di principio all' apertura del Patriziato a nuove famiglie.

b) elementi negativi:

- il considerare elemento costitutivo del Patriziato la proprietà di beni immobili d' uso comune;
- le modalità e le condizioni del diritto di prelazione e di riscatto dei beni patriziali a favore dei Comuni;
- il dissenso verso la naturalizzazione "ope legis" senza il coinvolgimento dell' Assemblea;
- la procedura di fusione e di disconoscimento.

Prendendo lo spunto dai risultati della consultazione e aderendo alla richiesta dell' ALPA di discutere i punti di maggiore divergenza, il Dipartimento ha pure promosso una serie di fruttuosi incontri con una delegazione dell' ALPA per appianare le principali divergenze.

4. Il progetto di legge

A. Premessa

Il cospicuo lavoro che ha preceduto la presentazione del disegno di nuova legge organica patriziale ha facilitato il compito al Consiglio di Stato.

Le molteplici, ponderate e realistiche ragioni a sostegno del mantenimento dell' Istituto patriziale, hanno indotto il Consiglio di Stato a concentrarsi su alcuni punti significativi ed essenziali:

- a) il ruolo da conferire del Patriziato nel contesto istituzionale ticinese,
- b) gli strumenti per favorire un suo inserimento attivo.

Non si pretende con ciò di scoprire o inventare alcunché di nuovo, giacché esimi studiosi e profondi conoscitori del Patriziato avevano ampiamente anticipato la loro opinione sul futuro di questo Ente. Piuttosto si trattava di ancorare nel progetto di legge gli orientamenti, gli indirizzi, gli obiettivi indicati dagli esperti, traducendoli e concretizzandoli in un testo normativo possibilmente chiaro, semplice e soprattutto praticabile.

Riteniamo di aver svolto questo compito, proponendo all' attenzione di codesto Gran Consiglio un testo di legge dimensionato alla realtà patriziale ticinese, che deve disciplinare.

La filosofia che permea le diverse disposizioni è appunto quella di interpretare la secolare storia del Patriziato ticinese, restituendogli le condizioni necessarie, fatte di incentivi finanziari, organizzativi, amministrativi, per assicurare la sua continuità in una mutata realtà.

Caroni, Biucchi e Hofer avevano ben evidenziato che il Patriziato, da forza essenziale, politicamente economicamente e socialmente trainante del Cantone fino al secolo scorso, aveva presto lasciato il passo a immagini financo deleterie, ancorché eccessivamente fuorvianti e impietose, di casta e di privilegio. In realtà, laddove la sua funzione è rimasta legata al suo ruolo, al suo essere malgrado l' incalzare della realtà cantonale e comunale, il Patriziato ci ha tramandato un patrimonio inestimabile, che solo oggi si comincia ad apprezzare nella sua giusta dimensione. Si pensi ai boschi, ai pascoli, agli alpi, ai prati ed al patrimonio che essi rappresentano. Oltre che per la funzione agricola, da promuovere laddove risulti ancora essenziale e redditizia, soprattutto per una loro utilizzazione in nuove funzioni che possono essere di difesa degli equilibri naturali, di rispetto ambientale, di

svago, di sviluppo urbanistico per alcuni patriziati del piano, di contributi allo sviluppo economico regionale.

Ci sembra importante sottolineare come la funzione agricola, dove può essere mantenuta, è sempre complementare con le altre funzioni precedentemente elencate. Ma proprio perché i beni patriziali hanno assunto un interesse che va oltre le dimensioni della comunità locale, devono essere pensati e attuati strumenti che non lascino al suo destino e all'isolamento la singola comunità patriziale, ma questa venga adeguatamente aiutata ad assolvere i compiti istituzionali riservatigli. La disponibilità regionale e cantonale deve avere quale premessa necessaria la presa di coscienza e apertura definitiva dei Patriziati verso la cooperazione nella gestione coordinata e razionale dei suoi beni. Del resto la consapevolezza che in conseguenza dell'esodo rurale e dello spopolamento delle valli, risulta spesso una mancanza di popolazione effettivamente residente cui è affidato il godimento e la gestione dei beni pubblici patriziali, non può non porre le basi per un lavoro comune.

E' un disegno che la legge in fieri può soltanto definire, non essendo solo compito del giurista concretizzarne gli obiettivi.

B. Il contenuto del disegno di legge

Titolo I: Norme generali

art. 1 pr.

Definizione e scopo del Patriziato

Qualche considerazione dev'essere fatta a proposito della definizione e dello scopo del Patriziato.

Il Consiglio di Stato, divergendo parzialmente dalle indicazioni di diversi Enti consultati ha mantenuto il principio, proposto dalla commissione Balestra, di fissare quale condizione prioritaria per riconoscere la funzione pubblica del Patriziato la proprietà di beni immobili d'uso comune.

Non si vuole in questa sede disquisire ulteriormente sul carattere eccessivamente pragmatico o meno di questa scelta; in quanto si arrischierebbe di cadere in una polemica inconcludente e di dar copro ad una controposizione che è unicamente formale. Ci sembra infatti esistere un generale accordo sulla presenza contemporanea nella storia del patriziato di valori ideali e di beni materiali e che i primi non possono essere disgiunti dal fatto che il Patriziato sia affidatario "ab immemorabili" (oggi, civilisticamente parlando, proprietario) della più importante porzione fondiaria del Cantone.

Fondi costituiti da gran parte del patrimonio boschivo ed alpestre e delle "cose di dominio pubblico" (escluse le acque) elencati all'art. 664 CCS. Le carte patriziali allestite per conto della commissione Balestra lo testimoniano.

Tralasciamo di soffermarci su due aspetti della definizione - l'autonomia e la qualifica di diritto pubblico - che già il messaggio del '62 ha esaurientemente evidenziati.

Un altro aspetto del problema risulta acquisito, grazie all'opportuna precisazione voluta dal legislatore del '62, chiarendo che il Patriziato non è un'associazione di comproprietari, rompendo così qualsiasi indugio a favore di forme privatistiche che nell'ottocento e nella prima parte di questo secolo avevano favorito, soprattutto nel Sottoceneri, la ripartizione di beni fra patrizi.

I patriziati sono corporazioni di diritto pubblico con gestione diretta su base personale. A differenza del Comune, per il Patriziato non è essenziale l'elemento territoriale perché esso non comprende, come il Comune, un determinato territorio con le persone che vi abitano.

Diversi patriziati, ad esempio, hanno dei diritti su alpi pascoli situati al di fuori della loro giurisdizione comunale.

A differenza di quanto capita in quei Cantoni dove l' appartenenza al Patriziato è condizione per il diritto di cittadinanza cantonale, in Ticino il dualismo tra Patriziato e Comune e l' evoluzione dell' istituto patriziale hanno favorito il distacco dalla natura territoriale di questo Ente. Aspetto che era invece determinante, come ricorda il Caroni, nell' antica Vicinia. E' del 1859 una lapidaria sentenza del Consiglio di Stato che afferma: "Il patriziato non ha territorio, ma sebbene proprietà". Per quanto ci interessa, questa conclusione rafforza comunque l' opinione di introdurre nella definizione la condizione della disponibilità di beni immobili.

L' appartenenza personale indipendentemente dal domicilio mantiene un suo particolare significato, perché è grazie ad essa che è stato tramandato, famiglia dopo famiglia, quello "spirito viciniale" che aveva permesso alla nostra comunità alpina sopravvivenza economica, autonomia ed indipendenza durante secoli in regioni di grande bellezza, ma anche di grande asprezza.

Questa antica funzione dello spirito viciniale è rimasta praticamente intatta là dove l' attività agricola è ancora oggi importante, dove gli alpi e i pascoli sono ancora oggi utilizzati.

Purché sia permesso di acquisire la cittadinanza patrizia a chi, pur non discendendo da famiglie patrizie, svolge in modo stabile sul posto un' attività agricola.

Il richiamo allo "spirito viciniale" per mezzo dell' appartenenza personale è inteso poi quale strumento di mobilitazione di energie vitali per chi è chiamato a svolgere quel ruolo di garante delle nuove funzioni di equilibrio ecologico rappresentante dalla salvaguardia di boschi, prati, pascoli, monti ed alpi, dei beni culturali e della loro gestione ad uso sociale, dove l' utilizzazione agricola non è più economicamente proponibile.

Diventerebbe allora gratuita mancanza di sensibilità pretendere di togliere la qualifica di Patriziato a quegli enti, ormai privi di beni materiali, che non possono più svolgere nessuna delle funzioni che mantengono ancora oggi l' utilità pubblica del patriziato, ma che intendono conservare la memoria di un passato nel quale queste utilità avevano svolto.

Riassumendo, i requisiti che mantengono ancora oggi l' utilità sociale del patriziato e che permettono di dichiararlo Ente di diritto pubblico sono cumulativamente:

- l' autonomia;
- l' esistenza di beni immobili propri di una certa consistenza;
- la gestione ed uso per scopi di pubblica utilità;
- lo spirito viciniale.

Qualora uno di questi attributi venisse a mancare, la definizione pubblica di Patriziato più non si addice. Per i motivi sopra esposti questo Consiglio ha tuttavia ritenuto di non negare, a determinate condizioni fissate dalla Legge, la qualifica di ente di diritto pubblico anche a quei patriziati, in specie urbani, che nel passato hanno alienato i loro beni o li hanno trasferiti al Comune. In questi casi il richiamo alle passate attività di interesse pubblico vuole evitare il sorgere di iniziative per la creazione di nuovi patriziati, o il risorgere di altri irrimediabilmente scomparsi.

art. 2 pr.

Altri Enti

Codifica l' obiettivo di semplificare e regolare la poliedrica realtà patriziale, dove sussistono e convivono con rapporti non sempre chiari, definiti e pacifici diversi Enti patriziali, magari nella medesima giurisdizione comunale. La complessa situazione delle comunità patriziali ticinesi impone la prospettata soluzione di disciplinare sul piano locale tali realtà particolarissime e i rispettivi diritti, si pensi a talune bogge con funzione prevalentemente o esclusivamente aziendale.

Titolo II: I beni patriziali

Capo I: Amministrazione

Il disegno di legge anticipa rispetto al testo vigente il capitolo sui beni patriziali. Non si tratta di una scelta casuale. Infatti si è voluto anche nella sistematica insistere sulla volontà di riprendere il concetto originario del Patriziato ticinese, che è di natura economica: la proprietà comune, il suo comune godimento; agganciando però l' istituto alla realtà sociale odierna, permettendo una partecipazione comunitaria più vasta al godimento dei beni che non si limiti ai confini patriziali o alla giurisdizione comunale, favorendo così l' uso pubblico dei beni patriziali.

art. 5 pr.

Definizione

La distinzione tra beni amministrativi e patriziali e la loro elencazione è compito arduo, giuridicamente opinabile.

Dottrina e giurisprudenza non hanno ancora concordato criteri distintivi accessibili ed applicabili una volta per tutte.

Nel caso del Patriziato si è preferito adottare una soluzione esemplificativa, non esaustiva, per sottolineare la distinzione tra i beni che per loro natura rappresentano l' elemento costitutivo del patriziato dagli altri.

art. 7 pr.

Compiti del Patriziato

La vigente legge non dedica eccessivo spazio ai compiti del Patriziato riferiti all' uso e al godimento di beni.

Fissa, è vero, norme imperative che vietano determinate operazioni atte ad intaccare la consistenza della proprietà patriziale.

Si tratta invero di disposizioni insufficienti per assicurare ai beni patriziali quella funzione pubblica che la presente riforma intende se non proprio accentuare, perlomeno rivalutare.

Appare quindi opportuno oltre a ribadire e a rafforzare le norme atte a salvaguardare il patrimonio del patriziato, puntualizzare nella legge gli obblighi che derivano a chi dispone di questi beni. A prima vista si potrebbe argomentare che i compiti di cui all' art. 7 rappresentano un elenco di buone intenzioni codificate in un testo di legge, che abbiano cioè un carattere programmatico, uno scopo promozionale; occorre invece rilevare che la marginale parla di compiti, il cui mancato assolvimento comporta a non aver dubbio l' intervento dell' Autorità di vigilanza sul Patriziato.

art. 8 pr.

Alienabilità dei beni patriziali

Si riafferma in questa sede il pressante auspicio della commissione d' esperti, fatto proprio dal gruppo di lavoro Balestra, dell' inalienabilità dei beni patriziali.

E' vero che nel recente passato sono avvenute diverse vendite e cessioni destinate a scopi pubblici. E' prevedibile che questa tendenza, accentuandosi l' inutilizzazione dei beni comuni (nel Sottoceneri specialmente), si confermi. Di conseguenza, per non vanificare gli obiettivi della revisione in fieri di promuovere e valorizzare l' uso sociale dei beni patriziali, tutte le vendite patriziali, soggette all' autorizzazione cantonale, dovranno essere più severamente controllate, affinché le vendite a prezzo di favore dei beni patriziali non mascherino una privatizzazione dei beni pubblici e affinché la contropartita, soprattutto liquida, che si riceve non venga semplicemente accumulata, ma utilizzata per finalità di pubblico interesse. Il cpv. 4 disciplina alcune particolarità che rendono inevitabile l' alienazione senza pregiudicare gli interessi del patriziato quali la rettifica di confini, la permuta o una miglioria fondiaria; caso quest' ultimo attualmente regolato dall' art. 108 LOP.

art. 11 pr.

Diritto di riscatto

Unitamente al diritto di prelazione di Comune e Cantone, il diritto di riscatto, anche se con effetti più incisivi, sancisce il principio della complementarietà degli Enti pubblici. Si vuole con questo istituto permettere che infrastrutture di interesse generale, non necessariamente proprie delle peculiarità patriziali, per ragioni di praticità, di razionalità, di costi e per evitare conflittualità o disparità di trattamento (si pensi agli acquedotti di proprietà diverse, nella medesima giurisdizione comunale e alle tariffe diverse), vengano rilevate dal Comune. La norma tien conto delle obiezioni mosse al testo commissionale di limitare i "beni riscattabili" a quelli che rendessero un servizio insufficiente alla comunità.

art. 21 pr.

Lavoro comune

La disposizione sul lavoro comune riprende un concetto già codificato nella legge organica comunale, ma che trova maggiore giustificazione in questo contesto. Infatti l'essenza del patriziato, se riportato alle origini, consiste nello sforzo comunitario di gestire i beni comuni. Questo sforzo implica disponibilità, solidarietà e partecipazione dei cittadini patrizi. L'obiettivo più arduo da perseguire in un contesto sociale che privilegia la vita individuale, dipenderà dalla sensibilità dei Patriziati cui spetta per legge tradurre in pratica il principio ivi richiamato.

Capo II: Interventi finanziari

Una delle principali ragioni che stanno alla base della modifica in fieri è il miglioramento della consistenza economica del patriziato.

Gli studi più volte citati, e le schede allegate al presente messaggio, rilevano che il Patriziato ticinese, pur risultando il maggior proprietario di beni del Cantone, non è generalmente in condizioni di assumere gli impegni per mettere a disposizione della collettività i beni di sua proprietà, attraverso le necessarie migliorie, opere di manutenzione, realizzazione di infrastrutture ecc.; spese cioè di carattere "extraziendale". I mezzi di certi Patriziati sono talmente modesti da scoraggiare anche una spesa netta minima per lavori anche solo aziendali; salvo ricorrere, come è stato sovente fatto in passato, alla vendita di beni, soprattutto fondi e rustici abbandonati per far fronte agli impegni ricorrenti o a qualche investimento di semplice miglioria o manutenzione. Per non venir meno alle intenzioni, si propongono alcune misure che considerino gli impegni extraziendali, di interesse locale, regionale e cantonale che incombono al patriziato quale proprietario di questi beni.

art. 23 pr.

Esenzione fiscale

I patriziati sono persone giuridiche di diritto cantonale ai sensi del CCS e le leggi li considerano soggetti fiscali.

Essi pagano dunque al Cantone un' imposta diretta sul reddito e sulla sostanza, al Comune un' imposta sul reddito e sulla sostanza oltre ad una tassa immobiliare; alla Confederazione, un' imposta diretta sulla sostanza.

Il problema dell' esenzione, che ha in passato provocato ripetuti interventi dell' Alleanza patriziale presso l' Autorità cantonale, trova una sua giustificazione se si pensa che l' imposizione fiscale sottrae una parte cospicua delle già scarse entrate dei patriziati ticinesi.

Del resto, come chiaramente evidenziato dall' Hofer nello studio più volte citato sulle finanze patriziali, se si facesse del patriziato un ente con scopi esclusivamente di pubblica utilità, un' imposizione più non si giustificerebbe. L' esenzione contribuirebbe al risanamento o al risollevarimento delle finanze dei singoli patriziati.

Eliminando le imposte del diritto cantonale, lo Stato perderebbe un introito esiguo, non essendo le stesse, come gettito importanti (cfr. la tabella allegata). Questo sacrificio dovrebbe tornare a favore della comunità, permettendo esso un maggior avvaloramento

delle proprietà pubbliche patriziali.

La commissione Balestra proponeva di limitare l' esenzione all' imposta sulla sostanza e alla tassa immobiliare comunale.

Dai dati assunti sulla situazione finanziaria dei Patriziati ticinesi risulta che le imposte sul reddito versate a Cantone e Comuni è pure trascurabile (cfr. tabella citata). La porzione più importante è versata da pochi patriziati.

L' esenzione della sola sostanza si intenderebbe sui beni amministrativi, con possibili difficoltà interpretative in sede di applicazione.

Per questa ragione si preferisce la soluzione prospettata dai tre esperti (prof. Caroni, Biucchi e Hofer) escludendo l' imponibilità su reddito e sostanza.

Rimane invece imponibile l' Azienda forestale di proprietà del Patriziato analogamente ad altre aziende del diritto pubblico (aziende municipalizzate) e del diritto privato (Associazione delle Regioni di montagna). I benefici che ne ritraggono, riferiti all' esenzione sul reddito, alcuni Patriziati di tipo "urbano" andranno a favore del fondo di aiuto patriziale di cui si dirà oltre, favorendo ulteriormente i Patriziati finanziariamente deboli secondo il principio della solidarietà. Dal profilo della tecnica legislativa, la norma proposta dovrebbe risolversi con una modifica alla legge tributaria. La collocazione nel contesto della legge patriziale risulta tutto sommato preferibile, rientrando nel pacchetto degli interventi finanziari risolti nello specifico capitolo di questa legge, che concerne del resto solo il Patriziato. La LT viene comunque adattata (cfr. art. 160 norme penali).

art. 24 pr.

Sussidi supplementari

Il carattere extraziendale di determinate opere patriziali e il conseguente interesse generale della loro realizzazione e manutenzione richiedono un intervento statale più importante, che può manifestarsi nella forma di un sussidio supplementare rispetto ai tassi normali, per coprire i costi residui che incombono al patriziato. Si tratta in sostanza di favorire ed incentivare la realizzazione di opere (strade e piste forestali, acquedotti, riattazioni di alpi ecc.) che nonostante gli usuali sussidi federali e cantonali, ancorché maggiorati nell' ambito di recenti modifiche delle leggi speciali, i Patriziati non hanno messo in cantiere o ritardato la realizzazione mancando i mezzi propri per la copertura della parte residua del finanziamento. Tale intervento non è automatico e presuppone che il Patriziato abbia esaminato altre possibili fonti di finanziamento, in primis il contributo del Comune. Inoltre le richieste di sussidiamento supplementare dovranno essere preavvisate dalla commissione di coordinamento di cui all' art. 130.

art. 25 pr.

Consorzio per spese extraziendali

Si tratta di un correlativo alla norma precedente, con la differenza che il Cantone, invece di intervenire direttamente con il sussidiamento, può chiamare Enti e privati a collaborare finanziariamente, attraverso il consorzio, ad opere di interesse generale, la cui esecuzione causerebbe al Patriziato oneri finanziari superiori alle sue possibilità.

art. 26 + art. 27 pr.

Fondo di aiuto patriziale

La soluzione riprende l' esperienza comunale dell' istituto della compensazione intercomunale, limitato all' esempio dell' art. 8 di quella legge, adattato alla particolare situazione del Patriziato ticinese.

L' idea di fondo sta nel mettere a disposizione dei patriziati più deboli finanziariamente, che si vedono pregiudicata la situazione finanziaria nell' esecuzione o ripristino di un' opera o di una infrastruttura di interesse pubblico, o addirittura nell' impossibilità di realizzarla, laddove altri interventi di cui agli art. 24 e 25 non sono ipotizzabili o sufficienti, un contributo sul capitale.

L' amministrazione del fondo è affidata al Consiglio di Stato, che si avvale della consulenza della commissione di coordinamento dell' attività patriziale di cui si dirà più

avanti.

Il fondo è alimentato:

- dal contributo dei Patriziati stessi, grazie ai proventi delle vendite di beni, e i redditi da affitti ecc. Il limite d' incasso si giustifica per non appesantire oltre il normale il controllo della partecipazione dei patriziati ed evitare contributi bagatella,
- dal contributo del Cantone pari a quello dei patriziati con la possibilità di aumentarlo del 50 % o di ridurlo a seconda delle necessità del fondo,
- dai beni dei patriziati sconosciuti.

Si vuole così chiamare a contribuire i singoli Patriziati, soprattutto quelli che più dispongono di redditi e traggono maggiori vantaggi dalla prevista esenzione dalle imposte (nell' 88 circa fr. 800'000.--). Il contributo al fondo corrisponde ad un recupero parziale dell' imposta dovuta dai patriziati secondo la legislazione tributaria vigente. La partecipazione del Cantone si giustifica per l' interesse che l' infrastruttura può avere sotto diversi profili (turistico, pianificatorio, economico, ecc.). E' parso equo prevedere la facoltà di aumentare o ridurre la quota parte del contributo del Cantone a seconda della necessità. La consistenza del fondo, nelle percentuali indicate, è valutabile attorno ai fr. 700 - 800'000.-- annui.

Le modalità e le percentuali di prelievo dei contributi, soprattutto se riferita alla varietà ed all' incidenza per i singoli patriziati dei proventi che alimentano il contributo, e le condizioni per beneficiare del fondo sono stati, per ragioni di ordine tecnico, amministrativo, ma anche di opportunità, delegati al Consiglio di Stato.

Capo III: Modi di godimento

Questo capitolo non introduce novità degne di rilievo. Occorre comunque puntualizzare alcuni aspetti del problema, conseguenti ad una prassi non sempre conforme a disposizioni chiare e precise della legge vigente, coerentemente riprese nel disegno di legge, in materia di godimento dei beni patriziali.

Esso costituisce un elemento non trascurabile nelle finanze patriziali; anche se in molti enti non viene più esercitato da tempo. Il godimento dovrebbe anzitutto avvenire in natura. Inoltre la legge sancisce esplicitamente il divieto della ripartizione di rendite in denaro. In realtà e lo rileva già l' Hofer nel suo studio, per il godimento in denaro si procede in diversi patriziati, sotto diverse forme indirette alla distribuzione di tale godimento in contrasto quindi con il tenore e lo spirito del vigente art. 108 LOP.

In certi patriziati la distribuzione avveniva (avviene) sotto forma di pagamento di un' indennità per mancato godimento in natura. In certi casi ancora il patriziato distribuisce somme ai soli patrizi che si trovano in determinate condizioni: aiuto supplementare AVS per gli anziani, borse di studio per i giovani, ecc. Vi sono infine diversi casi in cui ai patrizi spettano riduzioni tariffarie per l' uso di mezzi di trasporto. Tali agevolazioni sono state accordate dalle società concessionarie in cambio di prestazioni da parte del patriziato (cessioni di terreno, concessione di diritti di superficie ecc.). Si tratta qui di una traslazione di almeno una parte del prezzo dal patriziato ai patrizi, cioè di un vero e proprio scompartimento di rendite.

Il danno finanziario subito da diversi enti non è irrilevante e mette in evidenza la discriminazione fra patrizi e non patrizi nel godimento di un patrimonio che appartiene alla collettività.

Non va infine dimenticato l' usanza di organizzare banchetti patriziali con mezzi pubblici.

Anche siffatto modo di coltivare lo spirito viciniale dovrebbe essere riconsiderato.

Del resto la giurisprudenza si è dovuta di recente occupare su casi di distribuzione indiretta di rendite patriziali, confermando la violazione del disposto legale (cfr. TRAM 9.9.85 in re Patriziato di L. in tema di concessione di un credito per la tenuta del pranzo sociale dei membri del patriziato e CdS 29.3.88 in re Patriziato di L. in tema di borse di studio per figli patrizi).

Il divieto di ripartizione anche solo indiretto va in questa sede riaffermato, rispondendo alla volontà di rafforzare l' ente corporativo e di chiamarlo ad adempiere una funzione

economica generale, reagendo contro una tendenza, come visto, qua e là palese che poneva e pone il soddisfacimento di vantaggi privati. Pur richiamando la giurisprudenza del TRAM ed i principi dinnanzi ricordati, il Consiglio di Stato ritiene di poter tuttavia ammettere come spesa di funzionamento una partecipazione ai costi dell' incontro annuale (pranzo o cena) usualmente organizzato da diversi patriziati.

All' art. 28 pr. si è voluto correggere un' anomalia che escludeva i Patrizi fuori Cantone, magari proprietari di abitazioni nel Comune del Patriziato dall' assegnazione di legna da ardere.

Titolo III: Fusione, consorzio e disconoscimento

Se l' obiettivo di rafforzare l' istituto patriziale trova nell' intervento finanziario l' aiuto più sostanzioso ed incisivo, non meno interessante dev' essere considerato il capitolo che disciplina le misure organizzative.

La realtà patriziale odierna presenta un' immagine piuttosto contraddittoria di questo Ente, vista dal profilo amministrativo. Accanto a patriziati che dispongono di beni non indifferenti con organi funzionanti e una partecipazione dignitosa della cittadinanza patriziale, ve ne sono diversi che con gli anni hanno perso qualsiasi stimolo, limitandosi alla gestione degli affari correnti.

Come visto, una delle cause è da ricercare senz' altro nella situazione finanziaria sfavorevole in cui si trovano più patriziati, dovuto in buona parte al distacco sempre più pronunciato del ticinese dall' attività del settore primario, caratteristica dominante ed essenziale di questo Ente.

Si sono pertanto studiate le formule che dovrebbero permettere il risanamento ed il rilancio del Patriziato. Accanto a queste misure di ordine finanziario non potevano però essere tralasciati opportuni correttivi di tipo amministrativo, in parte già previsti dalla vigente legge, opportunamente adeguati, in parte significanti una novità.

art. 34 pr.

Fusione

Non è istituto nuovo. Infatti già la legge attuale lo prevede (art. 109 LOP), anche se non risultano casi concreti di fusione. Semplicemente si presentano gli aspetti, i criteri e le condizioni che potrebbero determinare un processo di fusione.

Per quanto riguarda i motivi di fusione alla motivazione generica prevista dalla legge ("... quando ciò fosse imposto da ragioni d' interesse economico o amministrativo generali") e alle due condizioni particolari da essa poste ("garantire una maggiore consistenza economica e uno sfruttamento più razionale dei beni o quando la maggior parte dei fuochi d' uno dei patriziati fossero i medesimi dell' altro"), il progetto ne aggiunge altre due e cioè:

- quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato,
- al fine di costituire, di regola, un solo patriziato per giurisdizione comunale.

La procedura di fusione è descritta all' art. 36: essa può essere avviata su richiesta di singoli patriziati o d' ufficio: la fusione è decretata dal Consiglio di Stato riservato il ricorso al Gran Consiglio.

art. 35 pr.

Consorzio

Oltre alla collaborazione fra Patriziati, che già oggi si conosce, anche se in pratica poco sfruttata, almeno in questa forma, il progetto propone di aprire tale eventualità ad altri enti o Associazioni di interesse pubblico (Regioni, Comuni, Cantone, ETT, ecc.), per sottolineare la disponibilità dei beni patriziali per scopi sociali o collettivi, che richiedono il coinvolgimento dei principali interessati, per un uso razionale e qualificato di questi beni, come già si è avuto modo di evidenziare a commento dell' art. 25 pr.

La novità è istituzionalmente e organizzativamente rappresentata dal Consorzio misto; figura attualmente riservata soltanto ai casi elencati dalla legge sui consorzi del 1913, cui

per semplicità si rinvia.

art. 38 + art. 39 pr.

Disconoscimento

La legge attuale prevede il riconoscimento dei singoli Patriziati ad opera del Consiglio di Stato (art. 3 LOP). La decisione ha valore dichiarativo: essa accerta, cioè, che sono dati i presupposti perché una certa corporazione possa definirsi Patriziato. I presupposti possono però venir meno col passare degli anni; per esempio la proprietà immobiliare comune viene a mancare a seguito di espropriazione. Occorre perciò poter disconoscere il Patriziato quale ente pubblico. Il progetto colma una lacuna prevedendo all' art. 38 la procedura di disconoscimento come del resto sottolineato da codesto Gran Consiglio in sede di accoglimento del ricorso del Patriziato di Bioggio (cfr. sentenza 4 gennaio 1985). Si deve particolarmente sottolineare l' obbligo del Consiglio di Stato di sentire i rappresentanti dell' ente prima di emanare la decisione di disconoscimento e la possibilità di ricorso al Gran Consiglio contro la decisione stessa.

Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell' Ente disconosciuto, qualora ne esistan.

Titolo IV: Appartenenza al patriziato

Capo I: Acquisto dello stato di patrizio

a) Il diritto vigente

Lo stato di patrizio ha subito, nel corso del tempo, una profonda evoluzione, trasformando, è già stato evidenziato, il carattere di corporazione a base territoriale in quello di corporazione a base personale.

Come fa notare Giuseppe Lepori nella sua opera pubblicata postuma "Diritto costituzionale ticinese" nella parte riservata al Patriziato ticinese:

"Prima che la dottrina individualista propagata dalla Rivoluzione francese si affermasse, determinante era il principio secondo cui il soggetto dell' ordine giuridico comunale era costituito dalla famiglia, ma una famiglia domiciliata nell' ambito geografico della vicinanza, con casa e beni. Il principio, nel corso del secolo XIX evolve: l' appartenenza ad una famiglia resta sempre il presupposto della qualità di patrizio, ma questa a mano a mano si scioglie da ogni vincolo territoriale: se un tempo lo stato di patrizio era legato al domicilio nel Comune, in epoca successiva venne condizionato, per colui che abbandonava il Comune, al pagamento delle imposte: più tardi divenne un rapporto puramente personale: anche il patrizio che vive fuori della giurisdizione e non solve nessun tributo, ha diritto di essere iscritto nel registro dei fuochi, e pertanto di prendere parte alle assemblee e di partecipare, entro certi limiti, al godimento dei beni patriziali. Sicché oggi, formalmente, la qualità di patrizio, con tutte le conseguenze che implica, è attestata dalla iscrizione nel registro dei fuochi: e non importa ove si trova il domicilio."

La legge vigente ha opportunamente codificati taluni principi e modalità di acquisto dello stato di patrizio, che il precedente testo legislativo non conosceva.

Il legislatore del 1962, sulla base di precise indicazioni e direttive del Consiglio di Stato, tra le quali quella di studiare l' istituto di una naturalizzazione patriziale, ha proceduto a disciplinare per esteso l' acquisto e la perdita dello stato di patrizio. In pratica le innovazioni più importanti e incisive apportate al testo del 1857 furono tre.

Anzitutto l' art. 5 LOP, secondo cui lo stato di patrizio è indissolubile dal possesso della cittadinanza ticinese. Questa modifica rovesciava l' ambigua formulazione del precedente art. 24, che permetteva la concessione dello stato di patrizio anche ai "forestieri del Cantone".

Nel messaggio si motivava la scelta col fatto che il "possesso della cittadinanza cantonale dovesse essere presupposto necessario per poter accedere all' acquisto del Patriziato: ove si ammettesse il contrario, potrebbero verificarsi casi di stridente ingiustizia, qualora

un Patriziato concedesse lo stato di patrizio a un cittadino confederato, rifiutandolo invece ad un ticinese discendente da famiglia naturalizzatasi, per esempio, da oltre un secolo".

Un'altra novità era rappresentata dall' art. 9, che pone determinate condizioni all' acquisto dello stato di patrizio. Contrariamente a quanto disponeva la legge precedente, si pensò che la "naturalizzazione" non potesse avvenire senza l' adempimento di determinate premesse, e particolarmente senza che il richiedente presentasse certi requisiti di "assimilazione", condizioni che la legge imponeva per evitare abusi "permissivi", ma oggi interpretate come troppo favorevoli ai richiedenti.

Altro discorso, invece, per il patrizio che volesse diventare membro di un altro Patriziato. Saggiamente il legislatore ha posto come condizione la rinuncia al Patriziato precedente "nell' intento di evitare un' incetta all' appartenenza ai Patriziati".

La terza novità della legge del 1962 fu quella di prevedere determinate facilitazioni, premesso il "filtro" di cui all' art. 9, rispetto all' importo della tassa di concessione, per quei richiedenti in possesso di requisiti tali da far presumere l' esistenza di legami più stretti verso il Patriziato di cui si chiede la "naturalizzazione".

Anche per la perdita dello stato di patrizio si è proceduto ad un disciplinamento organico della materia. In questo ambito si deve segnalare un interessante dibattito sorto a livello di commissione granconsigliare sulla situazione speciale che l' art. 15 del progetto di legge avrebbe creato alla donna patrizia che sposa un non patrizio.

Dal rapporto della Commissione della legislazione si rileva, in merito, quanto segue:

"Il progetto di legge all' art. 15 dispone che la donna perde lo stato di patrizio quando sposa uno straniero quand' anche essa conservasse la cittadinanza svizzera: non disponendo invece che se la donna sposa un non patrizio perderebbe il suo diritto di patrizia, resta stabilito tacitamente che detto diritto le viene mantenuto. Non si tratta come è intuibile di una lacuna ma di un silenzio affermativo poiché dove la legge nulla dispone essa non nega un principio.

Di ciò si è ben accorta l' ALPA la quale nelle sue assemblee ha in nome dei Patriziati richiesto e poi insistito ancora nel suo memoriale diretto ai colleghi del Gran Consiglio perché questo principio negativo fosse inserito nella legge con una aggiunta all' art. 15. La domanda che fra le cause della perdita dello stato di patrizio per la donna sia compreso anche il matrimonio con un non patrizio non venne però accolta. La Commissione, che aveva già respinto questo suggerimento dopo averlo sottoposto a diverse riprese al vaglio della sua critica, ha definitivamente respinta la richiesta allineandosi alle ragioni del messaggio e del relatore sviluppate nella seduta del giorno 8 settembre a.c. del seguente tenore:

All' art. 15, mantiene il punto di vista della Commissione, deciso nella seduta del 18 maggio 1962. Non si comprenderebbe questo grave pregiudizio portato alla donna, questa "diminutio capitis" di farle perdere il diritto e la qualità di patrizia se dovesse sposare un uomo non patrizio. Se la donna può mantenere la sua cittadinanza svizzera ed esercitare domani i suoi diritti politici nel caso venisse investita degli stessi, ciò che non potrà tardare, mal si comprenderebbe la privazione del diritto e della qualità patriziale sposando un uomo non patrizio, ticinese, attinente magari del medesimo Comune. Questa restrizione va contro tutto lo spirito della nuova legge patriziale".

I dibattiti in Gran consiglio, malgrado i tentativi di diversi parlamentari di riprendere le tesi dell' ALPA, confermano in sostanza il punto di vista del Consiglio di Stato e della Commissione della legislazione, accogliendo, anzi, la proposta che alla donna che si sposa con uno straniero, ma che mantiene la c

Per riassumere, la LOP del 1962 presenta le seguenti possibilità di acquisto della cittadinanza patriziale, ritenuto il requisito essenziale sancito dall' art. 5 del possesso della cittadinanza ticinese:

1. per filiazione (art. 6): per il fatto cioè di di essere figlio di padre patrizio oppure di madre patrizia non coniugata con il padre (figlio naturale);
2. per cambiamento di stato civile (art. 7): è il caso del figlio naturale di madre non patrizia che sposa il padre patrizio oppure di questo stesso figlio naturale che, riceve, per cambiamento di nome il cognome e l' origine del padre patrizio;

3. per matrimonio (art. 8): il caso della donna che si unisce in matrimonio presenta, per quanto è del suo stato di patrizia, qualche difficoltà. Si tenga presente che, nel sistema della LOP il possesso della cittadinanza ticinese è indissolubile dallo stato di patrizio. Lo stato di patrizio si perde o perdendo la cittadinanza cantonale (art. 16 litt. b) oppure per lo svincolo (art. 16 litt. b).

Pertanto: la donna patrizia che si sposa rimane patrizia a meno che, con il matrimonio, perda la cittadinanza ticinese oppure acquisti il patriziato del marito (art. 8 cpv. 1). Nel caso della donna patrizia si presta ad un' interessante casistica che ci si limita a riassumere:

- a) la donna patrizia sposa un cittadino ticinese non patrizio: la donna rimane patrizia;
- b) la donna patrizia sposa un cittadino ticinese patrizio di un altro patriziato: la donna perde i diritti del proprio patriziato per acquistarli in quello del marito;
- c) la donna patrizia sposa un confederato: con il nuovo diritto matrimoniale non perde lo stato di patrizia poiché con il matrimonio mantiene la cittadinanza ticinese.

Giusta l' art. 127 LOP poteva essere reintegrata nello stato di patrizio la donna che per matrimonio aveva perduto lo stato di patrizia (il che avveniva regolarmente sotto il regime della vecchia LOP se sposava un non patrizio) e avesse tuttavia mantenuta la cittadinanza cantonale o l' avesse riacquistata prima dell' entrata in vigore della LOP; la reintegra avviene mediante semplice dichiarazione scritta al patriziato cui apparteneva. La norma dell' art. 127 LOP aveva carattere transitorio e intendeva risolvere i casi precedenti al 1. gennaio 1963, data di entrata in vigore della nuova LOP. Da rilevare inoltre che la donna nelle condizioni di poter mantenere lo stato di patrizia dopo il matrimonio con il non patrizio o il confederato non costituisce fuoco a' sensi dell' art. 20 LOP; costei non è quindi iscritta nel registro dei fuochi ma unicamente nel catalogo dei votanti art. 30 LOP).

4. per concessione (art. 9): l' assemblea patriziale può concedere a un non patrizio lo stato di patrizio se il richiedente è cittadino ticinese attinente nel Comune in cui ha sede il patriziato, o si è domiciliato da almeno venti anni, oppure se il richiedente ha ottenuto lo svincolo da altro patriziato.

E' opportuno ricordare che con la revisione del diritto di adozione nel 1973 e del diritto di filiazione nel 1976 gli art. 6, 7 e 14 della LOP sono stati adeguati alla normativa del Codice civile svizzero.

La naturalizzazione patriziale ha significato l' aspetto di vita patriziale che più di tutti ha fatto discutere. I dibattiti in sede di procedura di consultazione sul testo commissionale hanno chiaramente lasciato intendere che molti patrizi ticinesi sono poco reticenti a concedere agevolazioni senza il loro consenso. Questo fatto non deve meravigliare.

Proprio nella parte della LOP, dedicata all' appartenenza patriziale, si è assistito ad un difficile connubio tra realtà patriziale e norme di legge. Il riferimento va in particolare all' art. 9 della LOP in vigore, che codifica l' acquisto dello stato di patrizio per concessione. E' ben vero che si tratta di una norma potestativa, che lascia all' assemblea patriziale un' ampia discrezionalità, ma in effetti ha confermato la sua inutilità, per mancato uso. Non si conoscono dati precisi, ma si può tranquillamente affermare che rari sono stati i casi di naturalizzazione patriziale, anche quando i richiedenti avevano tutte le carte in regola. Il che sta ad indicare che troppo spesso i patrizi sembrano rinchiusi in sé stessi con conseguenze facilmente intuibili.

Se questo fosse effettivamente il risultato di questa considerazione, prenderebbe corpo quella pessimistica testimonianza del Martignoni, ripresa dal Caroni, in "Le origini del dualismo comunale svizzero" a pag. 265, che così si esprimeva:

"La vicinia non si restringe, ma neppure si amplifica, ma neppure si allarga. Essa si irrigidisce, si cristallizza. Non segue la spinta dei tempi. Non cammina più di pari passo con la storia del progresso. Rimane qual è. Gli stranieri con lo svilupparsi della civiltà europea, aumentano ogni giorno: gli uomini viaggiano, cercano; anelano verso quel mondo nuovo che sarà il risultato della Rivoluzione. La vicinia ticinese rimane tradizionalista."

Con questa premessa è difficile operare a favore di un ente che a prima vista sembra rifuggire gli intendimenti innovatori.

C' è il rischio di produrre una semplice cosmesi, per colorire le pareti un po' dimesse di

questo antico istituto. Non si può però prescindere da quanto opportunamente si rilevava nel Messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio accompagnante il disegno di LOP del 2 agosto 1960, allorché si diceva in entrata al predetto testo che "nell' accingerci a una revisione generale della Legge organica patriziale, giudicando come premessa necessaria il mantenimento di un istituto che trae le sue origini dall' antico Comune rurale, consacrato da una tradizione più che secolare, riconosciuto dal nostro ordinamento costituzionale e profondamente sentito, specie nelle regioni rurali e di montagna, da una larga cerchia del popolo ticinese, abbiamo tuttavia ritenuto indispensabile che la riforma fosse tale, che come si affermò da taluni, da ricondurre il Patriziato alle buone fonti della sua missione storica e sociale e della sua funzione economica".

Occorre riconoscere che tali intenti furono in buona parte consacrati nella novella legislativa, che forse non si dimostrò, lo si è già detto, così efficace nel perseguimento di quegli scopi; se la Commissione speciale per lo studio sul patriziato ticinese nel rapporto conclusivo rassegnato al Consiglio di Stato in data 17 marzo 1975 arrivava ad affermare che "nonostante questa legge, nell' ultimo decennio la crisi patriziale si è aggravata. L' ottica di quella legge di cui si riconoscono i meriti, è più tradizionale e convenzionale, poiché si ispira ad un modello di patriziato storico, ed agricolo, superato dagli eventi".

Certo le riflessioni di quella Commissione si orientano in particolare sul tema dell' impiego dei beni comuni, ma a ragion veduta quelle perplessità possono senz' altro estendersi alle questioni attinenti l' acquisto della cittadinanza patrizia. Infatti la mancata apertura alla "naturalizzazione patriziale" che ha contraddistinto questi anni d' applicazione è forse uno degli aspetti, ancorché marginale, della situazione critica dei patriziati ricordata dalla Commissione di esperti, e di riflesso ha contraddistinto il tentativo del gruppo di lavoro per la revisione della LOP di proporre taluni adeguamenti, che giustificassero le conclusioni, severe, ma nel contempo costruttive degli esperti. Del resto, gli studi preparatori sul patriziato ticinese più volte citati, e i dati forniti dai singoli patriziati evidenziano, se non numericamente almeno in percentuale, il costante regresso della popolazione patriziale (cfr. tabelle allegate al messaggio).

C. Le proposte di legge

Per favorire il ruolo pubblicistico del Patriziato, per garantire e rivitalizzare la sua funzione economica e sociale occorre, tenuto conto delle premesse dianzi accennate, individuare le soluzioni giuridiche per agevolare l' acquisizione dello stato di patrizio, senza "urtare" la sensibilità di quei cittadini patrizi che sono poco disponibili a concessioni in questo contesto.

La scelta del principio di facilitare l' accesso alla cittadinanza patriziale evidenziata senza mezzi termini dagli esperti, ribadita dalla commissione Balestra e condivisa dal Consiglio di Stato, è stata pure confrontata con altri aspetti che non potevano essere tralasciati:

- la parità di diritti tra uomo e donna sancita dall' art. 4 della Costituzione federale;
- il nuovo diritto matrimoniale, entrato in vigore il 1. gennaio 1988;
- il nuovo diritto di cittadinanza in fieri.

Le soluzioni, fermo restando il principio del possesso della cittadinanza ticinese, sono così riassumibili:

art. 41 pr.

Acquisto per filiazione

Viene sancito il principio della parità dei sessi nella trasmissione dello stato di patrizio ai figli. Questo fatto comporta per questi ultimi, per evitare di trovarsi in contrasto con l' obbligo di appartenenza ad un solo patriziato, la necessità di optare nell' anno del compimento della maggiore età per uno dei patriziati dei genitori, se appartenenti a patriziati diversi. La presunzione a favore del patriziato del padre dalla nascita fino alla maggiore età non vuole significare uno sgarbo al principio più sopra richiamato,

corrisponde bensì ad una esigenza pratica di natura amministrativa di per sé innocua se si pensa che solo con la maggiore età i diritti patriziali possono essere esercitati. Il riconoscimento del patriziato per via materna rappresenta un' importante novità rispetto alla situazione attuale, poiché permette di estendere numericamente la consistenza della popolazione patrizia.

art. 42 pr.

Acquisto per matrimonio

Viene confermato il principio della naturalizzazione patriziale in seguito a matrimonio, che subisce comunque una diversificazione di notevole interesse:

- anche l' uomo non patrizio che sposa una donna patrizia acquista lo stato di patrizio sempre che ossequi il presupposto della cittadinanza ticinese; il diritto di cittadinanza in fieri influirà indirettamente sulla naturalizzazione patriziale; comunque positivamente per coloro che paventavano una eccessiva apertura verso persone non sufficientemente integrate, nella misura in cui, se a livello federale sarà accolta la modifica del diritto di cittadinanza, l' acquisto della cittadinanza ticinese non sarà più automatico all' atto del matrimonio, ma solo dopo un termine di attesa ed una procedura di naturalizzazione ancorché agevolata;
- nel caso di matrimonio tra cittadini di patriziato diverso, ciascuno mantiene invece il rispettivo stato di patrizio, in ossequio al principio della parità uomo-donna ed in sintonia col nuovo diritto matrimoniale che permette alla donna di conservare la cittadinanza da nubile.

art. 43 pr.

Acquisto per concessione

E' l' aspetto che più di ogni altro ha suscitato l' interesse in sede di procedura di consultazione. Infatti il progetto commissionale stabiliva una distinzione tra l' acquisto dello stato di patrizio per decisione assembleare, riprendendo l' impostazione del vigente art. 9 LOP e quello ottenuto "ope legis" una volta ossequiate talune condizioni (cfr. rapporto commissione Balestra a pag. 19). L' obiettivo era quello di ovviare alla mancata apertura di diversi patriziati alla naturalizzazione patriziale, in specie a persone dedite all' attività agro-pastorizia. Questa ipotesi è stata criticata e combattuta da quei patriziati che l' hanno interpretata quale violazione dell' autonomia patriziale, giudicandola perfino anticostituzionale, nella misura in cui si prescindeva dalla prerogativa del legislativo dell' Ente interessato di decidere il conferimento dello stato di patrizio ai potenziali richiedenti. L' ALPA si è fatta interprete di questi sentimenti postulando il riesame di quella soluzione, pur acconsentendo ad una procedura che facilitasse l' acquisto dello stato di patrizio.

Il testo proposto tien conto delle reazioni testè ricordate e può essere considerato un equo compromesso tra i timori dei Patriziati e gli obiettivi posti dalla revisione della legge, sostenuta dagli esperti e dal gruppo di lavoro che l' hanno concretizzata:

1. la concessione non è automatica ma presuppone una richiesta formale degli interessati;
2. si salvaguarda il principio della competenza assembleare di decidere sulla concessione dello stato di patrizio;
3. sono necessari come finora i presupposti dell' attinenza, oppure del domicilio da almeno 10 anni nel Comune del patriziato;
4. la cittadinanza patrizia dev' essere concessa se l' interessato è da almeno cinquant' anni domiciliato ininterrottamente nel Comune del patriziato, o da venticinque anni se vi svolge un' attività agricola a titolo principale. Nel computo degli anni si tien conto del domicilio di uno dei genitori.

Nel caso in cui esistessero i presupposti e la cittadinanza patrizia fosse negata dall' Assemblea, l' interessato avrebbe facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. Per meglio comprendere le modifiche in materia di naturalizzazione patriziale, un confronto con la situazione vigente e le conseguenze che queste determinano sui diritti patriziali (voto e godimento), rinviamo alla tabella sinottica allegata al presente messaggio.

Con l' entrata in vigore nel nuovo diritto matrimoniale diverse e legittime sono state le

richieste di un' applicazione analoga nell' ambito patriziale. Il postulato faceva riferimento alla norma transitoria che permetteva alle donne coniugate di riprendere la cittadinanza che aveva da nubile entro un anno dall' entrata in vigore della nuova legge (art. 8 b titolo finale CCS).

Ciò si è potuto concretizzare unicamente per le donne patrizie che si sono sposate o intendono contrarre un matrimonio con un confederato.

Per contro non poteva valere per la donna patrizia sposata ad un ticinese patrizio di altro patriziato. Secondo l' art. 8 della vigente LOP il matrimonio tra cittadini di patriziati diversi ha come effetto per la donna la perdita del patriziato da nubile per assumere lo stato di patrizio del marito.

La LOP attuale non permette il possesso del doppio patriziato e non disciplina il diritto d' opzione; doppio patriziato che avrebbe conseguenze pure sul diritto di godimento. Il Consiglio di Stato, anche perché l' art. 44 della Costituzione federale riserva la facoltà di risolvere in modo autonomo la partecipazione al godimento dei beni patriziali o corporativi, non ha proceduto immediatamente ai necessari adattamenti legislativi preferendo inserirli nella presente revisione globale.

Si tratta in questo contesto di rimediare al parziale appagamento dei diritti della donna patrizia riservandole con una norma transitoria di scegliere tra il patriziato del marito e quello da nubile con un congruo termine. E' quanto prevede l' art. 154 pr. Il medesimo discorso vale per i figli nella misura in cui la madre dovesse beneficiare del diritto di opzione.

In merito all' acquisto dello stato di patrizio per cambiamento di stato civile regolato dal vigente art. 7, si segnala che tale facoltà è stata ripresa dall' art. 44 pr, adattato allo spirito della nuova legge.

Tra i motivi di perdita della cittadinanza patriziale si introduce il nuovo matrimonio, successivo a divorzio (o vedovanza), dell' uomo o della donna che aveva acquistato lo stato di patrizio in seguito a matrimonio. E' questa una conseguenza della novità prevista dall' art. 42, per evitare che colui o colei che ha divorziato, passando a nuove nozze permetta il passaggio dello stato di patrizio senza gradi di origine con il medesimo.

Capi III e IV: Esercizio dei diritti politici Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi patriziali

Questi capitoli non contengono modifiche importanti, se si fa astrazione da un' impostazione formale più razionale dei registri.

La norma che si presta ad alcune considerazioni è l' art. 54 sul diritto di godimento, semplicemente per richiamare due aspetti:

a) il mantenimento del termine del concetto di "fuoco" cui la commissione Balestra aveva preferito quello di "economia domestica" meglio corrispondente alla realtà ma non legato alla tradizione socio-culturale del patriziato. Del resto in sede consultazione si è insistito per il mantenimento del termine di "fuoco":

b) il riconoscimento alla donna patrizia che mantiene il patriziato da nubile all' atto del matrimonio di costituire fuoco e beneficiare pertanto dei diritti di godimento.

Titolo V: Organizzazione del Patriziato

Il legislatore del '62 si era convinto ad appoggiarsi per l' ordinamento organico del patriziato al modello del Comune politico; scelta che aveva permesso di limitare le norme sul funzionamento degli organi patriziali all' essenziale, segnatamente alle disposizioni che caratterizzavano la specialità dell' istituto, rinviando per il resto al testo della LOC.

Questa soluzione ha avuto il pregio di assicurare l' uniformità della prassi per entrambi gli Enti sia dal profilo giurisprudenziale che da quello della vigilanza e della consulenza.

La commissione Balestra, senza per altro proporre un cambiamento normativo, nel

rapporto ha però suggerito l'idea di distinguere l'ordinamento organico patriziale da quello del comune, pensando alla diversità degli scopi e delle funzioni di questi Enti.

Se per il Comune, considerate le molteplicità dei suoi compiti e la sua importanza nella vita quotidiana della popolazione, si giustifica un'organizzazione uniforme dettagliata, per i Patriziati i meccanismi di funzionamento devono trovare soluzioni che si adattano alla minore complessità del suo ruolo di interesse pubblico e all'importanza e alla realtà dei singoli patriziati a dipendenza dei beni che gestiscono.

D'altra parte la nuova legge organica comunale, interpretando il ruolo del comune politico, i compiti propri e delegati sempre più diversificati che è chiamato a svolgere, si è data un vestito e una taglia ancor meno facilmente adattabile all'Ente patriziale.

Si è pertanto optato per un modello di funzionamento proprio, che prescinde dal rinvio analogico alla LOC, pur restando questa ultima applicabile come diritto sussidiario, stabilendo norme di legge per gli aspetti comuni ed essenziali, e lasciando per contro al regolamento patriziale il compito di codificare modalità e procedure di funzionamento degli organi che più si lasciano condizionare da usi e particolarità locali.

In ogni caso viene assicurato un controllo di legalità in sede ricorsuale e di approvazione dei regolamenti da parte dell'Autorità di vigilanza.

Fatte queste premesse, ci si limita ad un commento delle modifiche più consistenti o che giustificano una spiegazione particolare sul senso e la portata della singola norma.

Capo I: Generalità

art. 66 pr.

Elezioni

La novità è senz'altro rappresentata dalla proposta di portare alla medesima data l'elezione quadriennale degli organi patriziali. Attualmente i regolamenti stabiliscono le date con la conseguenza che le elezioni si svolgono tra i mesi di gennaio e di maggio. Questa disposizione determina un impegno eccessivamente gravoso per l'Autorità di vigilanza in sede di preparazione e consulenza delle elezioni.

Non si reputa invece necessaria la modifica del sistema di elezione, di voto e di spoglio degli organi patriziali disciplinati dalla legge sull'elezione degli uffici e dei consigli patriziali del 25 marzo 1965. La legge ha dato buona prova, non ha creato in sede di applicazione problemi particolari tali da giustificare l'adattamento di singole disposizioni se si fa astrazione dalla data dell'elezione di cui si è detto.

Capo II: Assemblea patriziale

art. 68 pr.

Definizione/pubblicità

Si ritiene di non più stabilire l'obbligo di partecipazione all'assemblea attualmente fissato dall'art. 42 LOP, per togliere la penale accollabile a chi non giustificava la sua assenza prevista dall'art. 45; norma rimasta inapplicata.

Per contro dev'essere sancito il principio della pubblicità dell'assemblea. Non si vede infatti perché una persona non possa seguire i lavori assembleari quando vengono trattati argomenti - la realizzazione di servizi o infrastrutture per esempio - che interessano una cerchia più vasta di quella patriziale. Del resto quest'apertura di natura informativa è in sintonia con lo scopo primario del patriziato sancito dagli art. 1 e 4 pr. Spetterà al regolamento patriziale stabilirne le modalità.

art. 70 pr.

Assemblee ordinarie

La norma viene citata semplicemente per attirare l'attenzione sul fatto che in deroga al principio della tenuta di due assemblee ordinarie, taluni patriziati con una gestione trascurabile possono fissare nel regolamento la tenuta di una sola assemblea; eccezione

che non li dispensa dal presentare il conto preventivo.

art. 73 + art. 74 pr.

Convocazione, numero legale

Rispetto alla vigente legge si prevede un' importante semplificazione. Le ragioni di ordine generale sono già state indicate nella premessa al capitolo del funzionamento. Per il numero legale l' esperienza di questi anni ci insegna che il quorum del decimo dei patrizi difficilmente veniva raggiunto, costringendo l' ufficio patriziale alla riconvocazione in forma straordinaria con la probabilità di una presenza numerica ancora meno qualificata. In certi casi si sono adottati stratagemmi presi in prestito dagli statuti delle associazioni private, rinviando di mezz' ora l' assemblea o reclutando durante l' attesa il numero di cittadini necessari per ottenere il quorum. In certi altri si è tenuta l' assemblea anche in assenza del quorum con il rischio di essere annullata in caso di ricorso. A queste situazioni invero poco edificanti ma sintomatiche dei problemi posti dal quorum, si aggiunga la confusione e l' insicurezza creatasi sul calcolo del quorum.

Il cpv. 2 dell' attuale art. 42 prescrive l' obbligo di partecipazione ai patrizi domiciliati nel Comune o nei Comuni in cui ha giurisdizione il patriziato. A sua volta l' art. 45 stabilisce che il calcolo del quorum venga stabilito sui patrizi domiciliati. In taluni Patriziati, malgrado il chiaro tenore letterale della norma, si calcolava il quorum basandosi semplicemente sul catalogo degli aventi diritto di voto, in altri ci si atteneva al testo di legge.

Per evitare questo stato di cose si propone di non prevedere un quorum per la validità dell' Assemblea (senza distinzione di domicilio), eccezion fatta per i membri ed i supplenti dell' UP.

Togliendo il quorum si evita la necessità di riconvocare a qualche giorno di distanza l' Assemblea con le conseguenze già elencate.

In merito al termine per la convocazione appare giustificato ai fini di una corretta informazione e preparazione ai lavori assembleari di prevedere almeno dieci giorni, impregiudicata la facoltà di fissare nel regolamento un termine ancora più esteso.

art. 77 pr.

Verbale delle risoluzioni-pubblicazioni

La norma, che riprende in questo caso la positiva esperienza della LOC, vuole significare la necessità di informare i cittadini patrizi sulle decisioni adottate dall' Assemblea nonché quella di stabilire la garanzia e la sicurezza giuridica circa i mezzi e i termini per eventualmente impugnare le decisioni.

art. 78 pr.

Funzionamento dell' Assemblea

Si codifica con questa disposizione la volontà di lasciare ai singoli patriziati il compito di disciplinare nel regolamento alcune modalità di funzionamento dell' Assemblea. Il "deve" sta a significare l' obbligo di inserire gli oggetti elencati. Per facilitare i compiti legislativi dei patriziati, segnatamente di quelli minori, il Consiglio di Stato prevede di mettere loro a disposizione un modello di regolamento, soluzione che è risultata molto apprezzata dai Comuni in sede di applicazione della nuova legge organica comunale.

Capo III: Il Consiglio patriziale

Attualmente solo il Patriziato generale d' Onsernone e il Patriziato di Daro hanno approfittato della facoltà riservata dalla legge di sostituire l' Assemblea patriziale con il Consiglio patriziale.

Questo fatto sta a dimostrare l' attaccamento dei patrizi al modello di democrazia diretta,

forse meglio corrispondente alla peculiarità dell' ente. Proprio per queste ragioni si è ritenuto di limitarsi a fissare nella legge alcune norme imperative; delegando al regolamento del singolo patriziato il compito di disciplinare le principali norme di funzionamento.

Capi IV e V: L' ufficio patriziale I dipendenti del patriziato

Questi capitoli non subiscono modifiche degne di rilievo. Il funzionamento dell' ufficio patriziale ricalca in generale quello del Municipio e si ritiene che debba nella sostanza rimanere tale. L' unica novità è rappresentata dall' art. 95 pr. che affida al regolamento patriziale di codificare talune disposizioni procedurali. Analoga soluzione è prevista per regolare i rapporti tra Patriziato e dipendenti (cfr. art. 104 pr.) e cioè in funzione del possibile incremento dei compiti patriziali nella gestione dei loro beni.

Capo VI: Conti - esame della gestione

La diversità dei compiti e delle caratteristiche tra Patriziato e Comune già rilevate in precedenza, si riflette nella gestione contabile-finanziaria.

Per il Comune il legislatore ha adottato la contabilità armonizzata secondo il modello contabile per gli Enti pubblici. Nel nostro caso, pur non escludendo a priori questa scelta, si è preferito proporre il mantenimento della contabilità a partita semplice (sistema cameralista) conosciuto dalla maggior parte dei patriziati. Le ragioni che hanno indotto il Consiglio di Stato a non provocare un cambiamento drammatico per diversi patriziati del sistema di tenuta dei conti è da una parte l' assenza della necessità di un confronto dei conti, essenziale invece nel caso dei Comuni considerato l' automatismo nell' ambito dell' applicazione della legge sulla compensazione intercomunale, dall' altra in considerazione della particolare struttura economica e della natura dei diritti dei loro membri, infine perché in genere non dispongono di adeguate strutture amministrative.

La decisione sul sistema contabile da adottare è comunque riservata al regolamento patriziale, tenendo conto dell' importanza finanziaria del singolo patriziato. L' evoluzione in atto in questo settore, lascia intendere che tra pochi anni l' introduzione della contabilità armonizzata sarà inevitabile anche nei Patriziati, per il fatto che le persone interessate nella gestione degli enti pubblici si stanno per forza (Cantone, Comune, Consorzi, Aziende) o per convinzione orientando verso il nuovo modello contabile. Per questa ragione si propone che il Consiglio di Stato possa decidere la sua introduzione graduale nei Patriziati (cfr. art. 14 pr.).

Capo VII: Contravvenzioni

Le norme di questo capo sono state rivedute e completate tenendo conto della giurisprudenza in materia e riprendendo la procedura applicata in sede comunale. Non vi sono controindicazioni per disciplinare diversamente dal Comune la procedura contravvenzionale.

Titolo VI: Regolamenti

Vale anche in questo caso il medesimo discorso richiamato dianzi per la procedura contravvenzionale.

Se per il funzionamento o l' organizzazione in genere dell' Ente patriziale si giustifica la distinzione con altri Enti per sostanziare e caratterizzare i suoi compiti particolari, il ruolo istituzionale di corporazione diritto pubblico esige per contro che determinate procedure atte a disciplinare i rapporti con i cittadini e a salvaguardare i loro diritti siano analoghi ai principi adottati per altri Enti.

Di conseguenza il titolo riprende le medesime norme previste per i regolamenti comunali.

Titolo VII: Del coordinamento e della vigilanza dei Patriziati

Capo I: Coordinamento

L' indirizzo generale conferito alla revisione della legge si riflette concretamente in questo capo.

L' iniezione di dinamismo che si vuole assicurare all' istituto patriziale, il ruolo più responsabile che gli viene affidato, esige parallelamente che non venga lasciato a se stesso, ma sia piuttosto consigliato, stimolato, sostenuto da una collaborazione costruttiva, di promuovimento dello Stato.

L' art. 130 pr. codifica appunto questa volontà, che a giudizio del Consiglio di Stato non si può soltanto concretizzare con il lavoro di vigilanza e di consulenza nel settore amministrativo preposto, ossia il Dipartimento dell' interno per il tramite della Sezione degli Enti locali.

Questi dovrà evidentemente ampliare e potenziare la sua disponibilità nell' intento di assicurare una collaborazione di indirizzo amministrativo, giuridico e finanziario ai patriziati nell' ambito della loro organizzazione e funzionamento con pareri, circolari, giornate informative e di formazione, visite. Si tratterà in particolare di valutare e proporre le soluzioni di carattere finanziario o amministrative previste nei titoli che precedono, quali i sussidi supplementari, l' intervento del fondo, il consorzio, la fusione o il disconoscimento.

Per quanto concerne la questione dei beni invece, occorre che l' Autorità cantonale possa disporre di un organismo che coinvolga i rappresentanti dei Patriziati, gli Enti ed i servizi cantonali intermedi ad un' utilizzazione razionale ed ordinata dei beni patrimoniali, secondo le modalità da fissare in uno specifico regolamento.

Capi II e III: Vigilanza Ricorsi

Accanto ai compiti testé accennati, chiaramente innovatori rispetto alla situazione attuale, rimangono quelli tradizionali di controllo e di vigilanza sui Patriziati e sui loro organi nell' applicazione del diritto loro riservato dalla Costituzione, dalla legge e dai regolamenti. Anche per la vigilanza come pure per i rimedi giuridici si è preferito riprendere le norme collaudate e adattate alla più recente dottrina e giurisprudenza della legge organica comunale.

Titolo VIII: Norme transitorie, obbligatorie e finali

art. 153 pr.

Acquisto dello stato di patrizio per matrimonio; norma transitoria

La naturalizzazione agevolata introdotta dall' art. 42 anche a favore dell' uomo non patrizio, deve essere assicurata, per ragioni di equità, anche a coloro che hanno contratto matrimonio prima dell' entrata in vigore della presente legge, previa loro istanza scritta all' ufficio patriziale.

art. 154 pr.

Reintegra nel patriziato da nubile

Il nuovo diritto matrimoniale entrato in vigore il 1. gennaio 1988 ha introdotto per la donna coniugata il principio della doppia cittadinanza; la stessa cioè pur acquistando con il matrimonio la cittadinanza del marito, mantiene quella da nubile (art. 161 CCS).

Il legislatore federale, per far beneficiare anche le donne sposate sotto la legge attuale di questo diritto, ha concesso loro di riprendere la cittadinanza da nubile entro un anno dall'entrata in vigore della modifica. Per quanto concerne i diritti patriziali, la modifica citata ha permesso alle donne che hanno sposato un confederato di riprendere la cittadinanza ticinese, presupposto per essere reintegrate nel patriziato d'origine.

Il Dipartimento dell'interno ha immediatamente reagito informando con circolare i Patriziati di questa possibilità, indicando la procedura da seguire. In quel contesto fu altresì precisato che la reintegra della donna sposata con un confederato concerneva soltanto il diritto di voto ma non di godimento. Infatti ai sensi della vigente LOP, analogamente alla patrizia che sposa un non patrizio ticinese o uno straniero (mantenendo la cittadinanza svizzera e ticinese), essa non costituisce fuoco. La questione viene ora positivamente regolata con l'art. 54 lett. c). Del resto un adattamento della LOP al diritto federale non era richiesto, riservando, come visto, gli art. 43 cpv. 4 e 44 cpv. 3 della Costituzione federale al diritto cantonale il compito di regolare "la compartecipazione ai beni di patriziato e di corporazioni, come pure il diritto di voto in affari puramente patriziali".

Per questa ragione è rimasta tra l'altro inesausta la situazione delle donne che hanno perso (perdono) lo stato patriziale da nubile in seguito a matrimonio con persona di altro patriziato. Per effetto del nuovo diritto matrimoniale avevano (hanno) il diritto di riprendere la cittadinanza da nubile, non invece quella patriziale, cui si oppone la vigente LOP, il cui art. 8 vieta il doppio patriziato. E' vero che de lege ferenda si potrebbe riconoscere. Il Consiglio di Stato è però dell'opinione che pur lasciando alla donna il diritto di optare per uno dei patriziati, si debba mantenere il principio dell'appartenenza ad un unico patriziato, evitando problemi e difficoltà nell'esercizio dei diritti patriziali (diritto di voto e di godimento).

Questa soluzione resiste comunque ad eventuali critiche di incostituzionalità o di legalità. I già citati art. 43 e 44 Costituzione federale lo permettono; norme che rappresentano manifestamente una *lex specialis* rispetto all'art. 4 Costituzione federale e prevalgono gerarchicamente sulle disposizioni del CCS.

Ciò malgrado si impone la necessità di permettere alle donne che per matrimonio hanno rinunciato al patriziato da nubile prima dell'entrata in vigore della modifica in fieri di chiedere la reintegra mediante opzione. Pari diritto va esteso ai figli. E' quanto intendono perseguire gli art. 154 e 155 pr.

art. 156 pr.

Appartenenza a più patriziati

Si tratta di risolvere situazioni esistenti di persone appartenenti a più patriziati di giurisdizione comunale diversa in contrasto con l'art. 40 cpv. 2 pr. La norma non si applica per contro ai patriziati che contemporaneamente fan parte di un patriziato globale e di uno particolare. Questi casi sono regolati dagli art. 2 e rispettivamente 44 pr.

art. 157 pr.

Riconoscimento di patriziati esistenti

L'art. 3 pr., riprendendo un principio noto e acquisito de lege lata, sottolinea che il riconoscimento statale, tramite il Consiglio di Stato ha effetto dichiarativo. Poiché la legge in fieri dispone condizioni diversi, più restrittive per l'esistenza del Patriziato quale corporazione di diritto pubblico, appare equo e giustificato riproporre la procedura di riconoscimento formale.

L'iter disciplinato dall'art. 155 pr. permette in questo modo di verificare quali degli Enti attualmente riconosciuti in virtù delle specifiche risoluzioni governative rilasciate con l'entrata in vigore della legge del 1962 presentano le condizioni di legge. L'istanza permetterà ai medesimi patriziati di attentamente valutare se a dipendenza della loro

situazione personale (numero dei patrizi), patrimoniale (finanziaria e di beni gestiti), dei nuovi requisiti formali e procedurali di funzionamento degli organi dell' Ente si giustifichi un rinnovo del riconoscimento o piuttosto l' avvio di una procedura di fusione, di disconoscimento e una sua continuità esistenziale quale associazione di diritto privato.

In quest' ultimo caso, per evitare che la disponibilità di beni venga ripartita tra gli appartenenti al patriziato si esige che alla rinuncia di riconoscimento faccia comunque seguito la procedura di cui all' art. 38 pr.

art. 159 pr.

Applicazione della legge

La norma parla di regolamenti per ricordare che oltre al regolamento d' applicazione "strictu sensu" esiste pure il DE che tratta della gestione finanziaria e della tenuta della contabilità dei patriziati e, nuovo, il regolamento della commissione di coordinamento fissata all' art. 130 pr.

art. 160 pr.

Modificazione di leggi esistenti

- a) La modifica dell' art. 1 della legge sull' elezione degli uffici e dei consigli patriziali si rende necessaria per metterlo in consonanza con l' art. 66 pr. che promuove una data unica per il rinnovo dei poteri patriziali.
- b) La modifica LAC, con l' aggiunta di un art. 171 bis sta a significare l' esigenza di chiarire nel contesto locale la competenza a disciplinare la raccolta di funghi, bacche e simili, norma federale preminente sui diritti di godimento patriziali che concernono l' intero territorio, la cui vigilanza meglio si addice al Comune politico e per esso il Municipio che già esercita i compiti di polizia locale.
- c) La prospettata esenzione dalle imposte cantonali e comunali dei Patriziati richiede lo stralcio dall' art. 15 LT lett. f) del suo riferimento tra parentesi e l' aggiunta di una lettera che confermi nella legge speciale l' esenzione di cui all' art. 23 pr.

CONCLUSIONI

Le osservazioni che precedono non hanno la pretesa di essere esaustive; riteniamo comunque che, unitamente agli allegati, possano dare un quadro sufficientemente ampio dell' istituto patriziale, dei problemi che lo assillano, delle difficoltà e dei limiti incontrati dalla legge in vigore, delle ragioni che confortano l' idea di assicurare una continuità a questa realtà istituzionale, degli obiettivi che stanno a fondamento della revisione proposta e delle soluzioni legislative contenute nel disegno di legge.

Si tratta di giustificare e rafforzare con adeguati mezzi tecnici, amministrativi, finanziari e finalmente politici, tradotti in norme giuridiche, un patrimonio territoriale, culturale e sociale gestito dai patriziati; rinnovando loro il mandato di conservare i beni affidati, attraverso un' utilizzazione sensata, razionale e rispettosa dell' ambiente a favore dell' intera comunità.

E' una responsabilità che i Patriziati tramite l' ALPA si sentono di dover assumere con convinzione.

Le premesse perché gli obiettivi affidati nel nuovo ordinamento patriziale siano concretizzati dipenderanno in fondo dalla disponibilità dei Patriziati e dei rispettivi cittadini ad ossequiarli.

Con il messaggio si conclude un periodo importante, impegnativo ma gratificante; caratterizzato, lo si è detto in entrata, dall' approfondimento conoscitivo del Patriziato, dei valori che lo contraddistinguono, attraverso studi e ricerche protrattisi per diversi anni, completati da dati statistici aggiornati rispetto agli studi richiamati che vengono proposti nelle tabelle allegate.

Si tratta di dati statistici di natura amministrativa e finanziaria richiesti a tutti i patriziati, estremamente significativi della situazione di questi Enti, che riflettono la loro diversità, la

loro forza numerica e patrimoniale e di converso i problemi con i quali sono confrontati, per taluni addirittura esistenziali.

I dati statistici sono completati dalla carta dei Patriziati del Cantone. Quest' ultima è depositata presso il Dipartimento dell' interno, Sezione degli Enti locali ed è stata allestita con la collaborazione diretta della Sezione forestale su fogli della carta nazionale alla scala 1:25'000.

Sulle carte appaiono i confini giurisdizionali dei comuni e le zone di proprietà privata - generalmente colorate in giallo - con quelle demaniali, pure colorate, per cui quelle generalmente non colorate sono le aree patriziali. Esse comprendono il 78 % dell' area del Cantone e consistono in 20 km² circa di aree coltivate, 810 km² di boschi, 700 km² di pascoli, 660 km² di zone improduttive per un totale arrotondato di 2200 km² sui 2811 km² dell' intero Cantone. Sulla carta appaiono i limiti delle varie degagne, vicinati corporazioni, terre ecc., che ancora sussistono in alcuni comuni e la loro rappresentazione grafica faciliterà l' opera di fusione o conglobamento coi patriziati generali o altri, prevista dalla legge.

La carta è stata allestita sulla base degli elementi di proprietà e catastali in possesso degli ispettorati forestali e qua e là è carente per mancanza dei piani indicanti le aree private nelle zone dei monti.

Attualmente la Sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto ha iniziato un controllo fatto comune per comune delle aree private e patriziali sulla base delle misurazioni tradizionali o aereofotogrammetriche eseguite o in corso e delle vecchie mappe censuarie, esso permetterà di stabilire l' area effettiva delle proprietà patriziali in ogni comune e pertanto di completare nel miglior modo la carta dei patriziati che accompagna il progetto di nuova legge.

L' approvazione da parte di codesto Gran Consiglio del citato disegno di legge comporterà al Cantone maggiori sforzi di carattere finanziario, rispetto al passato, oggi non immediatamente quantificabili anche se complementari ad altri.

Non senza conseguenze sarà pure il richiamo ad una maggiore e più incisiva presenza dell' organo di vigilanza attraverso l' attività di consulenza legale, tecnica e finanziaria dei Patriziati, che renderà inevitabile un potenziamento del personale (attualmente 1 ispettore) preposto a questo genere di servizio.

Riteniamo che la salvaguardia di un così importante patrimonio, corrisponda ad uno dei compiti prioritari di questo Cantone e giustifichi una sua maggiore disponibilità, confortata dalla necessità di programmare e coordinare gli investimenti dei singoli patriziati suscettibili di essere sussidiati, tramite un attento e vigile lavoro della commissione prevista allo scopo e al senso di responsabilità dei singoli patriziati.

Con il presente messaggio si dà pure concreta evasione alla mozione Staffieri-Pinoja del 21 marzo 1988 che postulava l' adeguamento urgente della LOP al nuovo diritto di famiglia.

E' con questo intendimento che il Consiglio di Stato sollecita l' approvazione del disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: G. Buffi

Il Cancelliere: A Crivelli

LISTA DEGLI ALLEGATI

Allegato 1	Tabella politico-amministrativa
Allegato 2	Tabella finanziaria
Allegato 3	Valore immobiliare dei beni patriziali
Allegato 4	Evoluzione della popolazione patriziale nei distretti
Allegato 5	Situazione dei fuochi
Allegato 6	Alpi caricati
Allegato 7	Aziende forestali nel Cantone
Allegato 8	Acquedotti patriziali con servizio ai monti
Allegato 9	Acquedotti patriziali con servizio d'utenza ai comuni
Allegato 10	Acquisto dello stato di patrizio - diritto vigente
Allegato 11	Acquisto dello stato di patrizio - nuovo diritto
Allegato 12	Documenti della Commissione di studio sul patriziato ticinese

- VEDI TABELLE ALLEGATE

(inserire tabelle da pag. 37 a pag. 72)

Disegno di
LEGGE ORGANICA PATRIZIALE

**Il Gran Consiglio
della Repubblica del Cantone Ticino**

- visto il messaggio 5 dicembre 1989 n. 3539 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Definizione e scopo del patriziato

1 Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni immobili d'uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della comunità.

2 Sono pure corporazioni di diritto pubblico i patriziati che, senza essere proprietari di beni immobili d'uso comune, hanno svolto e svolgono un'attività d'interesse pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato.

3 I patriziati generali, le corporazioni, le degagne, i vicinati e le bogge sono considerati analogamente, purché adempiano ai requisiti di cui ai cpv. precedenti.

Articolo 2

Altri enti

Il regolamento del patriziato stabilisce e disciplina l'esistenza di altri enti o eventuali suddivisioni interne, con i relativi diritti e obblighi.

Articolo 3

Garanzia legale

1 Ogni patriziato secondo l'art. 1 deve essere riconosciuto dal Consiglio di Stato.

2 Tale riconoscimento ha effetto dichiarativo.

3 Contro il decreto del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio nei modi e nei termini di cui alla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Articolo 4

Garanzia della proprietà: congodimento

1 La consistenza dei beni di proprietà del patriziato o degli enti patriziali può essere mutata unicamente secondo le norme della legge.

2 Il godimento dei beni deve avvenire in comune da parte dei patrizi e dei non patrizi nei limiti stabiliti dalla legge.

TITOLO II - DEI BENI PATRIZIALI

Capo I - Amministrazione

Articolo 5

Definizione

1 I beni patriziali si suddividono in beni amministrativi e beni patrimoniali.

2 Sono beni amministrativi i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i pascoli, le cave, le case patriziali e gli altri edifici di uso pubblico, i terreni incolti, l' archivio e gli altri beni culturali, le strade e gli accessi, gli acquedotti, le teleferiche, gli impianti sportivi o per il tempo libero, le opere di premunizione torrentizie e antivalangarie di consolidamento dei terreni, ecc.

3 Sono beni patrimoniali i beni mobili quali i capitali, il denaro contante e i crediti, nonché gli edifici utilizzati nella forma del diritto privato (locazione, affitto) o attraverso la concessione di uno speciale diritto di godimento.

4 L' ufficio patriziale tiene l' inventario dei beni di proprietà del patriziato, come pure dei beni e dei capitali affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

5 Il regolamento di applicazione fissa le norme d' esecuzione del presente articolo.

Articolo 6

Destinazione dei beni

Per lo scopo a cui sono destinati, i beni amministrativi si suddividono in:

- a) beni destinati in primo luogo all' esercizio dell' attività agricola, costituiti dai beni di godimento o primari quali boschi, alpi, maggenghi, prati, pascoli con i relativi diritti di pascolare, legnamare, stramare, stabiliti dal regolamento del patriziato;
- b) beni destinati anche all' uso sociale quali boschi, terreni pascolivi ed altri al piano ed in montagna con le loro vie d' accesso e le relative opere di protezione e le eventuali infrastrutture quali gli acquedotti e le teleferiche;
- c) edifici;
- d) opere di protezione e premunizione torrentizie e antivalangarie, di consolidamento dei terreni;
- e) impianti sportivi;
- f) cave;
- g) beni culturali quale l' archivio.

Articolo 7

Compiti del patriziato

1 Il patriziato ha il compito di organizzare il buon governo dei beni patriziali, di garantire l' uso pubblico e di valorizzare le tradizioni locali.

2 In particolare:

- a) di curare la conservazione, il miglioramento e la gestione razionale dei boschi e dei beni agricoli;
- b) di assicurare il buon governo dei beni destinati anche all' uso sociale e di promuovere la realizzazione di nuove opere quali il miglioramento o la creazione di accessi stradali o pedonali, piazze di riposo, posteggi, impianti per lo svago e lo sport e subordinatamente l' edificazione a scopi abitativi;
- c) di assicurare l' efficienza degli impianti di uso pubblico e di promuoverne dei nuovi;
- d) di promuovere la creazione in proprio o con altri enti di organismi e squadre specializzate per la cura del pascolo e del bosco, per il taglio o il commercio del legname;
- e) di assicurare e regolare l' esercizio del diritto di legnamare, stramare e pascolare nei boschi patriziali provvedendo anche ad estinguere tali diritti qualora non fossero più usati .
- f) di riscattare eventuali diritti di pascolo, prepascolo e postpascolo, e in genere i diritti di godimento sui beni patriziali;
- g) di integrare le aree boschive e pascolive patriziali con l' acquisizione di aree

abbandonate, o in procinto di esserlo, al piano e in montagna;
h) di valorizzare i beni culturali.

Articolo 8

Alienabilità dei beni

a) limiti:

1 I beni amministrativi sono inalienabili.

2 I beni patrimoniali possono essere alienati per ammortizzare debiti, per finanziare opere di pubblica utilità oppure quando l'alienazione sia fatta nell'interesse della collettività in genere e non sia comunque pregiudizievole agli interessi del patriziato.

3 E' riservato l'art. 20.

4 Sono autorizzate la permuta dei fondi, l'alienazione di scorpori di terreno, la cessione di proprietà per la rettifica di confine, o per scopi di miglioria fondiaria, che, non hanno utilità prevedibile.

5 E' in ogni caso vietata l'assegnazione in godimento di particelle di boschi (quadrelle).

Articolo 9

b) ratifica

Ogni alienazione di proprietà immobiliare diventa efficace con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Articolo 10

c) diritto di prelazione dei comuni e del Cantone

1 Il comune nella cui giurisdizione si trovano fondi di proprietà patriziale, subordinatamente il Cantone, hanno in caso di vendita ai privati un diritto di prelazione su fondi quando siano destinati a scopi pubblici.

2 Il Consiglio di Stato può delegare il diritto di prelazione del Cantone a un altro comune interessato.

3 Le modalità, i limiti e l'esercizio del diritto di prelazione sono stabiliti nel regolamento di applicazione della legge.

Articolo 11

Diritto di riscatto

1 Parimenti il comune ha il diritto di riscattare le infrastrutture di proprietà patriziale non agricole, d'interesse generale nel caso di gestione insufficiente o passiva.

2 L'indennità è calcolata sul valore di costruzione al momento del riscatto dedotto il deprezzamento per vetustà.

3 Restano riservate le cessioni volontarie ad altre condizioni.

Articolo 12

Pubblico concorso

a) obbligo; forme:

1 Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso.

2 Il concorso dev'essere accessibile a chiunque, annunciato all'albo per un periodo di almeno 7 giorni consecutivi.

3 Il regolamento del patriziato fissa la cifra oltre la quale il concorso dev'essere parimenti pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.

Articolo 13

b) eccezione

1 Il Dipartimento può esonerare dall'obbligo del pubblico concorso, permettere modificazioni delle forme e particolarità corrispondenti e concedere, segnatamente che l'alienazione, l'affitto o la locazione siano fatti per licitazione o a trattative private quando al patriziato non ne può derivare danno e quando l'interesse generale lo giustifichi.

2 Sono riservate le norme di leggi speciali.

Articolo 14

c) aggiudicazione

- 1 L'aggiudicazione deve essere fatta, di regola, al miglior offerente.
- 2 Solo in casi straordinari, quando l'offerta migliore non presentasse, a giudizio dell'ufficio patriziale, sufficienti garanzie di serietà, l'aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente.
- 3 Quando nessuna delle offerte presentasse sufficienti garanzie di serietà, oppure quando i prezzi offerti fossero manifestamente svantaggiosi per il patriziato, l'ufficio patriziale può decidere la riapertura del concorso.

Articolo 15

d) procedura

Il regolamento d'applicazione della legge fissa la procedura per i concorsi pubblici e le aggiudicazioni.

Articolo 16

Costituzione in pegno di beni

- 1 I beni amministrativi non possono essere costituiti in pegno.
- 2 I beni patrimoniali possono essere costituiti in pegno nei limiti consentiti dagli art. 173, 174 e 175 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

Articolo 17

Fidejussioni

Mutui a terzi:

- 1 Il patriziato può prestare fidejussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico.
- 2 Il Consiglio di Stato, può accordarne l'autorizzazione anche a favore di privati quando l'interesse del patriziato fosse evidente.

Articolo 18

Divieto di speculazione

I beni di proprietà del patriziato non possono essere impiegati in speculazioni.

Articolo 19

Contributo per opere pubbliche

Nel caso in cui il comune facesse capo alla compensazione intercomunale il patriziato può essere chiamato, avuto riguardo alla sua situazione patrimoniale, a contribuire al finanziamento delle opere pubbliche interessanti il comune medesimo e la cui esecuzione fosse decisa nel periodo compreso nei tre anni precedenti e i tre anni successivi alla domanda di compensazione, limitatamente alle disponibilità del patriziato. La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Stato nel limite massimo del 30%.

Articolo 20

Copertura del fabbisogno; imposte patriziali

1 Se la gestione corrente del preventivo di un anno chiude con un disavanzo, l'assemblea, rispettivamente il Consiglio patriziale decidono la copertura a medio termine:

- a) in primo luogo attingendo alla riserva disponibile a bilancio;
- b) in secondo luogo con il prelevamento di un'imposta per ogni fuoco patriziale. Il regolamento del patriziato stabilisce se l'imposta può essere pagata, in tutto o in parte sottoforma di lavoro comune.

2 Solo in casi straordinari i beni patrimoniali possono essere alienati per sopperire a bisogni correnti del bilancio, purché siano salvaguardati gli interessi della collettività.

Articolo 21

Lavoro comune

- 1 Il patriziato può prevedere nel regolamento l'introduzione del lavoro comune sottoforma di prestazione di lavoro per la conservazione o una migliore utilizzazione del suo patrimonio.
- 2 Il regolamento del patriziato deve prevedere il pagamento della quota corrispondente se la prestazione non viene data.

Cittadinanza svizzera, fosse usato il medesimo favore che alla patrizia che sposa un non patrizio.

Capo II - Interventi finanziari

Articolo 22

Fondo di riserva forestale

1 Il patriziato è obbligato a devolvere un importo massimo del 10% del reddito netto di ogni taglio di boschi a un fondo di riserva forestale.

2 I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare specialmente per l' esecuzione di lavori forestali.

3 Il regolamento d' applicazione della legge stabilisce le norme per la costituzione, il controllo e l' impiego di tale fondo.

Articolo 23

Fiscalità

I patriziati sono esenti dalla tassa immobiliare, dall' imposta sulla sostanza e sul reddito ad eccezione delle loro aziende forestali.

Articolo 24

Opere sussidiate, supplementi

Per le opere destinate anche all' uso sociale di cui all' art. 6 lett. b, il Cantone può eccezionalmente accordare sussidi supplementari sui costi residui in aggiunta ai sussidi ricorrenti, al finanziamento del Comune e di terzi.

Articolo 25

Consorzio per spese extraaziendali

Il patriziato proprietario può chiedere al Consiglio di Stato la costituzione di un consorzio secondo l' art. 35 quando dovesse affrontare spese rilevanti per l' esecuzione, il ripristino o la manutenzione di opere o infrastrutture utilizzate prevalentemente per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali.

Articolo 26

Fondo di aiuto patriziale

a) contributo:

1 E' istituito il fondo di aiuto patriziale.

2 Quando l' esecuzione o il ripristino di un' opera o di un' infrastruttura di interesse pubblico essenziale dovesse cagionare a un patriziato una spesa sproporzionata ai suoi mezzi e tale da pregiudicare l' equilibrio finanziario, il patriziato può chiedere al Cantone un contributo dal fondo di aiuto patriziale.

Articolo 27

b) amministrazione e finanziamento

1 Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il dipartimento competente con la consulenza della commissione prevista all' art. 130.

2 Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi:

a) il contributo annuale dei patriziati tra il 2% ed il 20% dell' incasso lordo sulle vendite di beni patriziali, sui redditi dei capitali, da affitti, locazioni e diritti di superficie se complessivamente superano i fr. 10'000.--;

b) il contributo annuale del Cantone pari a quello dei patriziati di cui alla lettera a);

c) la devoluzione dei beni dei patriziati sconosciuti.

3 Il Consiglio di Stato fissa in un regolamento le percentuali per anno e per natura dell' incasso, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo di cui alla lett. a.

4 Il Consiglio di Stato può aumentare il contributo del Cantone di cui alla lett. b fino ad un massimo del 50% oppure ridurlo a dipendenza delle necessità del fondo.

5 Parimenti, il contributo può essere ridotto o abbandonato su richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una evidente situazione di disagio finanziario.

Capo III - Modi di godimento

Articolo 28

Godimento in generale

1 Il regolamento del patriziato stabilisce i modi e le condizioni del godimento come pascolare, far erba, fieno e strame, e l' approvvigionamento in legna da ardere.

2 Il godimento non può essere negato, senza valido motivo, alle famiglie non patrizie domiciliate nel comune del patriziato, dietro pagamento di un' equa tassa fissata dal regolamento del patriziato.

3 Il regolamento del patriziato può prevedere il godimento per i non patrizi domiciliati nel comune del patriziato con aziende agricole, alle stesse condizioni dei patrizi.

4 E' riservato l' art. 171 bis della LAC.

Articolo 29

Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi

1 Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all' anno, legna da ardere lavorata per uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai non patrizi domiciliati nel comune del patriziato.

2 I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall' ufficio patriziale, giusta le disponibilità.

3 I fuochi patrizi domiciliati fuori Cantone partecipano all' assegnazione se ne fanno richiesta.

4 Il regolamento del patriziato può escludere o ridurre proporzionalmente l' assegnazione ai patrizi domiciliati fuori comune, in considerazione delle particolari condizioni locali.

5 Il patriziato può esigere dai beneficiari una congrua partecipazione al costo della lavorazione.

6 L' assegnazione di legna da ardere in piedi può essere fatta eccezionalmente alle medesime condizioni quando non sia in contrasto con le norme di buon governo dei boschi.

Articolo 30

Assegnazione di legna d' opera

a) lavorata:

1 Ad ogni patrizio maggiorenne può essere concessa, a prezzo di favore, legna d' opera lavorata per la costruzione o la riattazione in proprio di case, stalle o altri edifici nella giurisdizione del comune a cui si estende il patriziato.

2 Il quantitativo della legna d' opera assegnata non può superare la percentuale della produzione totale di tale legname fissata dal regolamento del patriziato, ritenuto che il quantitativo massimo assegnato al patrizio non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.

Articolo 31

b) in piedi

L' assegnazione di legna d' opera in piedi può essere fatta nelle medesime condizioni e negli stessi quantitativi di quella lavorata, solo in casi straordinari, per la costruzione o la riparazione di case, stalle o altri edifici in zone di montagna di difficile accesso sempre che il richiedente dia serie garanzie per una corretta esecuzione del taglio.

Articolo 32

Divieto di cessione

I diritti di godimento patriziali non possono essere ceduti.

Articolo 33

Divieto di ripartizione o di divisione

1 E' vietata ogni ripartizione di rendite o divisione di beni patriziali tra i patrizi.

2 I redditi ed i ricavi devono essere destinati all' assolvimento dei compiti del patriziato, all' ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato.

3 I ricavi dei boschi devono essere principalmente impiegati per investimenti a favore dell' economia forestale e alpestre.

TITOLO III - FUSIONE, CONSORZIAMENTO E DISCONOSCIMENTO

Articolo 34

Fusione

1 Due o più patriziati possono essere fusi quando ciò fosse imposto da ragioni d' interesse economico o amministrativo generali.

2 In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati:

a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed uno sfruttamento più razionale dei beni di loro proprietà;

b) quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell' altro;

c) quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato;

d) al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un comprensorio di Comuni confinanti.

Articolo 35

ConSORZIAMENTO

1 I patriziati possono essere riuniti in consorzio allo scopo di:

a) garantire un governo e uno sfruttamento più razionale dei beni immobili di cui essi sono proprietari, specialmente dei boschi, dei pascoli e degli alpi;

b) favorire l' esecuzione di opere di premunizione valangaria e di stabilizzazione del terreno e di altre opere analoghe di interesse pubblico.

2 Il consorzio può comprendere anche i comuni nella cui giurisdizione si trovano i beni patriziali, altri comuni, gli enti turistici, le regioni, quando il fine del consorzio è l' utilizzazione dei fondi patriziali per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali, come il turismo, lo svago o il ristoro, la protezione ambientale.

Articolo 36

Procedura di fusione

1 La procedura di fusione può essere avviata:

a) su domanda dei singoli patriziati;

b) d' ufficio dal Consiglio di Stato.

2 Il Consiglio di Stato decreta la fusione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.

3 Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei patrizi, entro 30 giorni dalla pubblicazione.

4 Sono per il resto applicabili per analogia le norme della legge sulla fusione e separazione dei comuni.

Articolo 37

Procedura di consorzio

1 La procedura di consorzio è avviata:

a) su domanda dei singoli patriziati;

b) su domanda di altri Enti interessati;

c) d' ufficio dal Consiglio di Stato.

2 Il Consiglio di Stato decreta il consorzio e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.

3 Sono per il resto applicabili le norme della legge sui consorzi.

Articolo 38

Disconoscimento

1 Il Consiglio di Stato mediante decreto, pubblicato sul Foglio ufficiale, dichiara che un

ente non ha la qualità di patriziato quando risulti che non adempie ai requisiti di legge; i rappresentanti dell' ente devono essere sentiti.
2 Contro il decreto i rappresentanti dell' ente ed i singoli interessati hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 39

Devoluzione dei beni

Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell' ente disconosciuto.

TITOLO IV - APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Capo I - Acquisto dello stato di patrizio

Articolo 40

Presupposti

- 1 Lo stato di patrizio presume necessariamente il possesso della cittadinanza ticinese.
- 2 Non si può acquistare lo stato di membro di un patriziato, se già si appartiene ad un altro patriziato, salvo in caso di svincolo a norma dell' art. 43 lett. c).

Articolo 41

Acquisto dello stato di patrizio

a) per filiazione:

- 1 E' patrizio di nascita il figlio di genitore patrizio.
- 2 Se i genitori sono membri di patriziati diversi si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno che dichiari ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre.
- 3 La dichiarazione di scelta del patriziato deve essere fatta dal diretto interessato entro l' anno dal compimento della maggiore età.
- 4 La scelta vale anche per i discendenti.

Articolo 42

b) per matrimonio

- 1 Una persona, uomo o donna, acquista lo stato di patrizio per il fatto del matrimonio con un patrizio.
- 2 Nel caso di matrimonio tra cittadini di patriziati diversi, ciascun coniuge mantiene il proprio stato di patrizio.

Articolo 43

c) per concessione

- 1 Lo stato di patrizio può essere concesso dall' Assemblea o dal Consiglio patriziale alle seguenti condizioni:
 - a) se il richiedente è cittadino ticinese attinente del comune in cui ha sede il patriziato;
 - b) se il richiedente è cittadino ticinese domiciliato nel Comune da almeno dieci anni;
 - c) se il richiedente, già membro di altro patriziato, domanda e ottiene lo svincolo dal patriziato precedente. Lo svincolo può essere condizionato all' acquisto del nuovo patriziato.
- 2 Esso deve essere concesso se il richiedente è cittadino ticinese, domiciliato nel comune del patriziato ininterrottamente da almeno cinquant' anni, rispettivamente venticinque anni se svolge un' attività agricola a titolo principale.
- 3 Nel computo degli anni di cui al cpv. precedente sono considerati gli anni di domicilio nel Comune del patriziato di uno dei genitori immediatamente precedenti la nascita del richiedente.
- 4 La domanda di concessione comprende automaticamente i figli minorenni.

Articolo 44

d) per cambiamento di stato civile; adozione

- 1 Il figlio di madre non patrizia non unita in matrimonio con il padre acquista lo stato di

patrizio, se il padre è patrizio.

2 L'adozione di un maggiorenne non comporta né l'acquisto né la perdita dello stato di patrizio.

Articolo 45

Rapporti con il patriziato generale

L'acquisto dello stato di patrizio di Enti o suddivisioni interne di cui all' art. 2 conferisce automaticamente lo stato di patrizio generale.

Articolo 46

Tasse

a) importo:

1 Per la concessione dello stato di patrizio può essere prelevata una tassa dell' importo massimo di fr. 1'000.--.

2 Nello stabilire la tassa si terrà conto particolarmente delle condizioni economiche del richiedente, del tempo che la famiglia è attinente o domiciliata nel comune sede del patriziato.

Articolo 47

b) procedura

La procedura per l' acquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d' applicazione della legge.

Capo II - Perdita e riacquisto dello stato di patrizio

Articolo 48

Perdita

Lo stato di patrizio si perde per le seguenti cause:

a) per la perdita della cittadinanza ticinese;

b) per la rinuncia allo stato di patrizio;

c) per nuovo matrimonio, successivo a divorzio o vedovanza, dell' uomo o della donna che ha acquistato lo stato di patrizio all' atto del matrimonio.

Articolo 49

Effetti

1 La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alle lett. b e c dell' art. 48 non producono effetti per il coniuge e per i discendenti del rinunciante.

2 La rinuncia non libera dagli obblighi nei confronti del patriziato, salvo per chi fosse domiciliato da almeno cinque anni fuori dal comune sede del patriziato.

Articolo 50

Riacquisto

Chi riacquista la cittadinanza ticinese, riacquista lo stato precedente di patrizio.

Articolo 51

Procedura

La procedura per la rinuncia ed il riacquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d' applicazione della legge.

Capo III - Esercizio dei diritti patriziali

Articolo 52

Esercizio dei diritti patriziali

a) in generale:

1 Il patrizio ha la facoltà d' esercitare i diritti patriziali nei limiti stabiliti dalla legge.

2 Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del

patriziato deve eleggere un suo recapito presso un patrizio domiciliato nel comune. Tale recapito deve essere notificato all' ufficio patriziale.

Articolo 53

b) diritto di voto

1 Ogni patrizio maggiorenne, uomo o donna, che non ne sia privato per i motivi stabiliti dalla legge, ha diritto di voto in materia patriziale.

2 L' esercizio del diritto di voto in materia patriziale è personale. Non è ammesso il diritto di voto per procura.

Articolo 54

c) diritto di godimento

1 I diritti di godimento dei beni del patriziato sono esercitati per fuoco.

2 Il fuoco patriziale è costituito:

a) di un maggiorenne, uomo o donna, con economia propria;

b) di una comunione di persone patrizie formanti un' unica economia domestica sotto l' autorità di un capo famiglia;

c) dalla donna patrizia che mantiene il patriziato da nubile all' atto del matrimonio.

Articolo 55

d) costituzione o estinzione del fuoco

1 In caso di costituzione di un nuovo fuoco, i diritti di godimento si esercitano dal giorno della sua iscrizione nel corrispondente registro.

2 In caso di estinzione per decesso, rinuncia degli aventi diritto, o altra causa, i diritti di godimento cessano con la radiazione del fuoco dal corrispondente registro.

Articolo 56

e) rappresentanza del fuoco

1 Per l' esercizio dei diritti di godimento nei rapporti con l' amministrazione patriziale, il fuoco è rappresentato di regola dal patrizio più anzian.

2 Il diritto di rappresentanza può essere delegato ad altra persona che ne fa parte o ad essa estranea secondo le norme del diritto civile disciplinanti il mandato.

Capo IV - Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi patriziali

Articolo 57

Registro dei patrizi

a) prova formale:

Il registro dei patrizi attesta formalmente:

- lo stato di patrizio;

- la qualità di avente diritto di voto;

- i fuochi con diritto di godimento.

Articolo 58

b) confezione

L' ufficio patriziale allestisce e aggiorna ogni anno su formulario stabilito dal Dipartimento, entro la fine di novembre, il registro.

Articolo 59

c) pubblicazione annuale

1 Il registro dei patrizi è pubblicato durante i primi venti giorni di dicembre.

2 La pubblicazione del registro dei patrizi ha luogo con l' esposizione nell' ufficio patriziale o nella cancelleria comunale.

3 Per i patrizi la cui giurisdizione si estende a più comuni, presso la cancelleria del comune in cui è situata la sede del patriziato.

Articolo 60

d) variazioni; pubblicazione delle variazioni

1 Nel corso dell' anno l' ufficio patriziale apporta al registro dei patrizi le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato e quelle richieste dagli interessati per cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie.

2 L' ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i 15 giorni consecutivi all' albo patriziale.

Articolo 61

Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione

1 Nessuna variazione, tranne se ordinata dal Consiglio di Stato, può essere apportata al registro dei patrizi durante il periodo di pubblicazione.

2 Le iscrizioni che si rendono necessarie durante il periodo di pubblicazione sono fatte decorso tale periodo; le corrispondenti variazioni devono essere pubblicate all' albo secondo le norme dell' art. 60.

Articolo 62

Ricorsi

a) Legittimazione attiva:

1 Chiunque ha diritto di voto nel patriziato può contestare le iscrizioni nel registro dei patrizi mediante ricorso al Consiglio di Stato.

2 Il ricorso tendente a ottenere l' iscrizione nel registro dei patrizi può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario.

3 La decisione del Consiglio di Stato è definitiva, salvo che sia in contestazione lo stato di patrizio.

Articolo 63

b) termini

Il ricorso contro il registro dei patrizi deve essere interposto:

a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione;

b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima.

Articolo 64

Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili

Le contestazioni sullo stato di patrizio che sorgessero nel corso di una causa giudiziaria devono essere demandate dal giudice civile al Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I - Generalità

Articolo 65

Organi del patriziato

1 Gli organi del patriziato sono: l' assemblea, il consiglio patriziale dove è stato costituito e l' ufficio patriziale.

2 Essi amministrano il patriziato secondo le competenze loro conferite dalla legge.

Articolo 66

Elezioni

L' elezione dell' ufficio patriziale e del consiglio patriziale ha luogo ogni 4 anni durante il mese di aprile, alla data fissata dal Consiglio di Stato entro la fine di agosto dell' anno precedente, nei modi stabiliti dalla legge sull' elezione degli uffici e dei consigli patriziali.

Articolo 67

Sigillo patriziale

1 Ogni patriziato deve avere un sigillo la cui impronta dev' essere apposta a ogni atto ufficiale.

2 Il sigillo e le sue variazioni devono essere notificate al Dipartimento competente.

Capo II - Assemblea patriziale

Articolo 68

Assemblea: diffusione, pubblicità

L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. La stessa è pubblica.

Articolo 69

Competenze dell'assemblea patriziale

L'assemblea:

- a) elegge l'ufficio patriziale, il presidente, i supplenti e il consiglio patriziale;
- b) adotta i regolamenti e li modifica;
- c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- d) stabilisce ogni anno il conto preventivo, esamina il conto consuntivo e ne delibera l'approvazione;
- e) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fidejussione, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- f) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, sono riservate le procedure amministrative;
- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- l) concede lo stato di patrizio e la rinuncia dal patriziato;
- m) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- n) esercita tutte le competenze che non fossero conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.

Articolo 70

Assemblee ordinarie

1 Le assemblee ordinarie annuali sono due:

- la prima esamina il rapporto della commissione della gestione sull'esercizio precedente e delibera in merito;
- la seconda esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo, delibera sullo stesso e nomina la commissione della gestione.

2 Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.

3 I patriziati senza un movimento finanziario importante possono prevedere nel loro regolamento la tenuta di una sola assemblea ordinaria annuale, fissandone la data non oltre il 30 aprile.

Articolo 71

Assemblee straordinarie

L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:

- a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;
- b) su domanda di almeno un sesto degli aventi diritto di voto domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.

Articolo 72

Date e rinvio

1 Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, prorogabile dal Dipartimento su istanza dell'ufficio patriziale fino al 30 giugno, e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre (cpv. 3 e 4 ad art. 17 LOC).

2 Il Dipartimento può autorizzare il rinvio per giustificati motivi o nel caso di concomitanze con votazioni o elezioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali.

Articolo 73

Convocazione

L' ufficio patriziale convoca l' assemblea mediante avviso all' albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall' art. 52, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l' ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Articolo 74

Numero legale

L' assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti, esclusi i membri e supplenti dell' Ufficio patriziale.

Articolo 75

Validità delle risoluzioni; revoca

1 L' assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

2 Per gli oggetti di cui all' art. 69 lett. e, f, g, h, e nel caso di revoca di risoluzioni precedenti, essa delibera a maggioranza di due terzi dei votanti; in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà dei cittadini presenti.

3 In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate.

Articolo 76

Casi di collisione

1 Il cittadino il cui interesse personale è in collisione con quello del patriziato nell' oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.

2 Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L' interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

3 La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Articolo 77

Verbale delle risoluzioni; pubblicazione

1 Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell' Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori.

2 Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all' albo le risoluzioni dell' assemblea con l' indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Articolo 78

Funzionamento dell' assemblea

1 Il regolamento del patriziato stabilisce le altre modalità di funzionamento dell' assemblea.

2 Esso deve in particolare disciplinare:

- a) il luogo, il giorno e l' ordine delle trattande;
- b) la composizione dell' ufficio presidenziale e i compiti;
- c) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;
- d) il sistema di voto;
- e) i messaggi e rapporti, le forme ed i termini di presentazione e deposito;
- f) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;
- g) le interpellanze e le mozioni con le forme ed i termini di presentazione;
- h) l' ordine e la pubblicità dell' assemblea.

3 Il Presidente, i membri ed i supplenti dell' Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell' anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell' ufficio presidenziale né partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l' approvazione del consuntivo.

Capo III - Il Consiglio patriziale

Articolo 79

Istituzione

- 1 Il regolamento del patriziato può prevedere l' istituzione del Consiglio patriziale.
- 2 Esso ne stabilisce il funzionamento richiamati gli art. 76 e 77, disciplinando in particolare:
 - a) la seduta costitutiva;
 - b) l' ufficio presidenziale e i suoi compiti;
 - c) le sessioni ordinarie e straordinarie;
 - d) il luogo e i modi di convocazione;
 - e) le modalità di partecipazione;
 - f) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;
 - g) i messaggi, i rapporti, i modi e i termini di presentazione e di deposito;
 - h) il sistema e il quoziente di voto;
 - i) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;
 - l) le interpellanze e le mozioni con le forme e i termini di presentazione.

Articolo 80

Attributi

Il Consiglio patriziale esercita gli attributi dell' assemblea patriziale di cui all' art. 69. riservato il diritto di iniziativa e di referendum secondo le modalità previste dalla legge organica comunale, ritenuto che i quozienti ivi previsti sono computati sul numero dei cittadini patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.

Articolo 81

Eleggibilità

- 1 Sono eleggibili in consiglio patriziale gli aventi diritto di voto del patriziato.
- 2 La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro dell' ufficio patriziale o supplente e di dipendente del patriziato, salvo che quest' ultima sia esercitata con funzione accessoria.

Capo IV - L' ufficio patriziale

Articolo 82

Composizione

- 1 L' ufficio patriziale amministra il patriziato.
- 2 Esso si compone di tre o di cinque membri, compreso il presidente.
- 3 L' ufficio del patriziato la cui giurisdizione si estende a più comuni può avere fino a un massimo di nove membri.
- 4 La carica è obbligatoria. .
- 5 Nei patriziati ove esiste un ufficio di tre membri occorrono due supplenti.

Articolo 83

Eleggibilità

- 1 E' eleggibile alla carica di membro e di supplente dell' ufficio ogni patrizio maggiorenne con diritto di voto in materia patriziale.
- 2 Il presidente deve avere il suo domicilio nel comune o nei comuni del patriziato.

Articolo 84

Incompatibilità

a) per carica:

La carica di presidente dell' ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

Articolo 85

b) per parentela

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro

o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Articolo 86

Ricusa della carica

La carica di presidente, di membro o di supplente dell' ufficio patriziale può essere riusata per un' infermità che la rende eccessivamente gravosa o per un altro motivo grave.

Articolo 87

Dimissioni dalla carica

Il presidente, i membri e i supplenti possono dimissionare dalla carica per uno dei seguenti motivi:

- a) l' aver coperto la carica l' intero quadriennio immediatamente precedente;
- b) l' età di 65 anni;
- c) un' infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.

Articolo 88

Procedura

1 Le dimissioni per i motivi di cui all' art. 87 a e b sono inoltrate all' ufficio patriziale e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.

2 La ricusa e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 86 e 87 c sono decise dall' ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.

Articolo 89

Rifiuto di assumere la carica

Nel caso in cui il presidente, un membro o un supplente dell' ufficio patriziale rifiutassero, senza legittimo motivo, di assumere la carica, il Consiglio di Stato diffida formalmente l' interessato a desistere dal diniego. Se la diffida rimane infruttuosa, il Consiglio di Stato ordina, con decisione inappellabile, la sostituzione del renitente, applicandogli nel contempo una multa sino a fr. 1'000.--.

Articolo 90

Periodo di elezione; giuramento o promessa solenne

1 Il presidente, i membri e i supplenti dell' ufficio patriziale stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2 Essi assumono la carica prestando giuramento o promessa solenne entro una settimana dal giorno dell' elezione davanti al giudice di pace, secondo le formule seguenti:

"Giuro di essere fedele alla costituzione federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio, e così Iddio mi aiuti."

"Prometto solennemente di essere fedele alla costituzione federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio."

Articolo 91

Nomina del vicepresidente

Nella prima seduta successiva alla sua elezione, l' ufficio nomina tra i suoi membri un vicepresidente.

Articolo 92

Commissioni consultive

1 L' ufficio può nominare, nel suo seno o fuori, commissioni per la sorveglianza di determinati rami dell' amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

2 Di ogni commissione deve far parte un membro dell' ufficio, di regola in qualità di Presidente.

3 Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell' amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Articolo 93

Competenza dell' ufficio patriziale

- a) in generale

L' ufficio patriziale:

- a) è l' organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l' amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell' interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell' assemblea o del Consiglio patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell' assemblea o del Consiglio patriziale;
- e) dà ragguagli sull' amministrazione all' assemblea o al Consiglio patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all' art. 71 lett. b);
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.

Articolo 94

b) in particolare

L' ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l' uso pubblico;
- b) provvede all' incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all' impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni 4 anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall' autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l' archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

Articolo 95

Altre norme sul funzionamento

1 Il regolamento del patriziato stabilisce le norme di funzionamento dell' ufficio patriziale a completazione e integrazione di quelle prescritte dalla presente legge. In particolare esso deve disciplinare:

- a) il luogo delle sedute;
- b) il funzionamento delle sedute;
- c) la chiamata dei supplenti;
- d) il modo di votazione;
- e) il verbale delle discussioni e le modalità della tenuta e approvazione;
- f) l' obbligo di discrezione, l' esame degli atti e il rilascio di estratti.

2 L' art. 77 è applicabile per analogia.

Articolo 96

Lavori e forniture

1 I lavori eseguiti dal patriziato e la fornitura allo stesso devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando il loro importo è superiore a fr. 5'000.--.

2 Per regolamento del patriziato tale importo può essere aumentato sino a fr. 20'000.--.

3 Il concorso è pubblicato all' albo per un periodo di almeno sette giorni.

4 Il regolamento del patriziato fissa la cifra oltre la quale il concorso dev' essere parimenti pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.

5 Sono inoltre applicabili gli art. da 12 a 15 della presente legge.

Articolo 97

Validità della seduta

L' ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l' ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 98

Frequenza

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L' assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.-- per seduta inflitta dall' ufficio patriziale.

Articolo 99

Validità dell'erisoluzioni;revoca

1 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; l' astensione non è ammessa.
2 Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi. .

Articolo 100

Collisione

Un membro dell' ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l' art. 76.

Articolo 101

Divieto di prestazione

Un membro del patriziato non può assumere né direttamente, né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

Capo V - I dipendenti del patriziato

Articolo 102

Nomina, procedura

1 L' ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario e gli altri dipendenti, stabiliti da leggi speciali o dal regolamento.
2 La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l' elezione dell' ufficio patriziale.
3 Salvo proroga da accordare dal Dipartimento competente, la riconferma è tacita se l' ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Articolo 103

Provvedimenti disciplinari

1 La violazione dei doveri d' ufficio è punita dall' ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) l' ammonimento;
b) la multa fino a fr. 500.--;
c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
d) il licenziamento.
2 L' applicazione d' ogni provvedimento disciplinare dev' essere preceduta da un' inchiesta nella quale all' interessato dev' essere data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.
3 Ogni provvedimento disciplinare dev' essere motivato e notificato per iscritto all' interessato.
4 I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell' interessato al Consiglio di Stato.
5 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 104

Rapporto d'impiego; diritti e obblighi

Il regolamento del patriziato oltre alle disposizioni della presente legge stabilisce i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio e le prestazioni sociali dei dipendenti.

Capo VI - Conti - Esame della gestione

Articolo 105

1. Conti

A) Anno amministrativo:

Il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni ann.

Articolo 106

B) Contenuto

1. del conto preventivo: ammortamento obbligatorio

Il conto preventivo deve contenere:

- a) le previsioni sui ricavi e sulle spese della gestione corrente;
- b) le indicazioni sulle entrate e sulle uscite di investimento;
- c) nella gestione corrente del conto preventivo devono essere incluse ogni anno una voce concernente l' ammortamento della sostanza nella misura minima dell' effettivo deprezzamento, ed una voce relativa agli interessi passivi sui prestiti.

Articolo 107

2. del consuntivo

Il conto consuntivo deve contenere:

- a) il conto di gestione corrente;
- b) il conto degli investimenti;
- c) il bilancio patrimoniale.

Articolo 108

C) Forma delle deliberazioni

Si procede alle deliberazioni sul conto preventivo e sul conto consuntivo articolo per articolo e sul complesso.

Articolo 109

D) Destinazione dei crediti

I crediti possono essere destinati dall' ufficio patriziale solo per l' oggetto per cui furono accordati.

Articolo 110

E) Sorpassi; crediti suppletivi

L' ufficio patriziale non può far spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, né superare quelle iscritte, senza il consenso preliminare dell' assemblea o del consiglio patriziale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima assemblea o riunione del consiglio.

Articolo 111

F) Prestiti a breve scadenza

Quando, nel corso dell' anno, l' ufficio patriziale mancasse di liquidità per sopperire a spese della parte ordinaria del conto preventivo, potrà far capo a prestiti a breve scadenza, purché siano integralmente rimborsati entro l' anno successivo.

Articolo 112

G) Pagamenti e riscossioni; forme

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario. Il regolamento del patriziato designa gli aventi diritto di firma collettiva con il presidente dell' ufficio patriziale per tutte le operazioni concernenti i conti suddetti.

Articolo 113

H) Tenuta dei conti, pagamenti e riscossioni: esenzioni

Norme esecutive:

Le norme particolari circa la tenuta dei libri contabili e le registrazioni sono stabilite dal regolamento speciale in materia.

Articolo 114

Contabilità armonizzata

1 Il regolamento del patriziato può stabilire in base all' importanza finanziaria del patriziato se applicare i principi e le norme di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo, stabiliti dalla legge organica comunale.

2 Il Consiglio di Stato può decidere l' introduzione graduale della contabilità armonizzata in tutti i patriziati.

Articolo 115

Commissione della gestione; attribuzioni

1 L' esame della gestione è affidato alla commissione della gestione.

2 A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell' amministrazione patriziale, i verbali e gli archivi.

3 La commissione si pronuncia:

a) sul preventivo;

b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell' assemblea o del consiglio patriziale in virtù dell' art. 69 quando l' esame non rientri nella competenza esclusiva di un' altra commissione;

c) sul consuntivo.

4 La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Articolo 116

Incompatibilità

Non possono far parte della commissione:

a) i membri dell' ufficio patriziale ed i supplenti;

b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;

c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell' ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Articolo 117

Collisione

1 Chi ha rivestito la carica di membro dell' ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

2 Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Articolo 118

Rapporto

1 La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto.

2 Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all' assemblea o al consiglio patriziale.

3 L' assemblea o il consiglio patriziale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l' ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Capo VII - Contravvenzioni

Articolo 119

Competenze

1 L' ufficio patriziale applica la multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata. .

2 Il massimo della multa è di fr. 10'000.-- riservate le leggi speciali.

Articolo 120

Rapporti; segnalazioni

1 I membri dell' ufficio patriziale e i dipendenti di cui all' art. 102 che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al patriziato.

2 Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Articolo 121

Procedura

a) rapporto di contravvenzione:

1 Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.

2 L' ufficio patriziale lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.

3 E' applicabile, per il resto, la legge di procedura per le cause amministrative.

Articolo 122

b) decisione

1 Accertata la violazione l' ufficio patriziale infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:

a) il rapporto di contravvenzione;

b) i motivi della multa;

c) l' indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;

d) l' indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

2 La decisione di multa è appellabile al Consiglio di Stato.

3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

4 La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev' essere notificata al denunciato.

Articolo 123

Prescrizione

1 L' azione contravvenzionale come pure la pena si prescrivono, ciascuna, in due anni.

2 Per la decorrenza dei termini fanno stato le modalità fissate dal decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzione.

Articolo 124

Pagamento e commutazione

1 Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.

2 L' ufficio patriziale può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.

3 Se la multa non è pagata tempestivamente, l' ufficio patriziale procede in via esecutiva.

4 Non essendo possibile l' incasso, il Dipartimento, su istanza dell' ufficio patriziale e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in arresto in ragione di un giorno ogni fr. 30.-- e per un massimo di tre mesi comunicandolo per esecuzione all' autorità competente.

TITOLO VI - REGOLAMENTI

Articolo 125

Regolamenti

Il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 126

Esposizione

I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi:

a) per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;

b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di trenta giorni durante il quale è data la facoltà di referendum.

Articolo 127

Approvazione

1 Trascorsi i termini di esposizione di cui all' art. 126, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l' approvazione.

2 Analoga procedura dev' essere ossequiata per ogni loro variazione.

Articolo 128

Facoltà del Consiglio di Stato

1 Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti patriziali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall' art. 131 della legge, può:

- a) apportare d' ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;
- b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
- c) sospendere l' approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al patriziato a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.

2 Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell' organo patriziale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un patriziato, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l' assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.

3 I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi.

Articolo 129

Applicabilità

1 Con l' approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.

2 L' approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

TITOLO VII - DEL COORDINAMENTO E DELLA VIGILANZA DEI PATRIZIATI

Capo I - Coordinamento

Articolo 130

Promovimento e coordinamento alla pianificazione cantonale

1 Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove un' utilizzazione razionale dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e i programmi di sviluppo delle regioni.

2 Esso si avvale di una commissione in cui sono rappresentati l' Alleanza patriziale, i servizi e gli Enti cantonali interessati.

3 Il regolamento della commissione ne stabilisce le competenze e il funzionamento.

Capo II - Vigilanza

Articolo 131

Vigilanza

1 I patriziati sono sottoposti alla vigilanza del Cantone.

2 Essa è esercitata dal Consiglio di Stato che designa il Dipartimento competente.

Articolo 132

Limiti

1 La vigilanza sui patriziati ha per oggetto:

- a) il controllo di legalità sull' applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei patriziati e dei loro organi;
- b) il controllo di opportunità, limitato all' arbitrio;
- c) la sorveglianza sull' amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi patriziali

riguardanti la gestione e l'impiego dei beni di proprietà patriziale;
d) i provvedimenti adottati dal presidente dell'assemblea o del consiglio patriziale nell'ambito delle sue competenze.

2 A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi patriziali come pure sull'uso e sulla gestione dei beni patriziali.

3 Quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione, l'autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata, sia d'ufficio.

Articolo 133

Annullamento di decisioni degli organi patriziali

1 Il Consiglio di Stato come autorità di vigilanza può annullare le risoluzioni degli organi patriziali:

- a) quando violano le norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) quando fossero in modo manifesto di grave pregiudizio agli interessi del patriziato; in questo caso tale facoltà si prescrive nel termine di dieci anni dalla decisione.

2 E' riservata ai terzi l'azione di risarcimento.

Articolo 134

Sanzioni disciplinari

a) nell'ambito delle funzioni:

1 Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell'ufficio patriziale, della commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo;
- b) l'ammonizione;
- c) la multa fino ad un massimo di fr. 2'000.--;
- d) la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi.

2 I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) si applicano pure a coloro che non sono più in carica.

3 Ogni provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

4 Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione la pubblicazione è obbligatoria.

5 I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.

6 Le multe non possono essere messe a carico della cassa patriziale.

Articolo 135

b) sospensione per altri motivi

1 Se un membro dell'ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.

2 La sospensione può inoltre essere decisa dal Consiglio di Stato quando un membro dell'ufficio patriziale si trova in stato di insolvenza e gli interessi del patriziato potrebbero venirne compromessi.

3 L'interessato dev'essere udito prima del provvedimento.

Articolo 136

Destituzione

1 Se un membro dell'ufficio patriziale è condannato alla pena della reclusione, o della detenzione, anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni.

2 In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.

3 Il provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

Articolo 137

Rimedi di diritto

La persona contro la quale è stato preso un provvedimento in applicazione degli art. da 134 a 136 può ricorrere nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 138

Obbligo di notifica dell' autorità giudiziaria

L' autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato l' apertura di un procedimento penale a carico di un membro dell' ufficio patriziale quando l' ipotesi di reato è tale da pregiudicare l' esercizio della carica.

Articolo 139

Provvedimenti di eccezione

a) in caso di cattiva amministrazione:

Quando un patriziato si trova in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando l' ufficio patriziale si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l' autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi all' ufficio patriziale nell' amministrazione del patriziato, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l' intervento.

Articolo 140

b) in caso di mancata costituzione dell' ufficio patriziale

1 Se l' assemblea patriziale non provvede all' elezione dell' ufficio patriziale, o se quest' ultimo non può essere costituito per motivi di incompatibilità secondo la norma dell' art. 85 tra i membri eletti, il Consiglio di Stato delega al municipio locale l' amministrazione del patriziato.

2 Tale misura ha fine tosto che si renda possibile l' elezione di un ufficio patriziale o quando siano cessate le cause d' incompatibilità.

Articolo 141

c) competenze dell' assemblea

Nei casi stabiliti dagli art. 139 e 140 l' assemblea o il consiglio patriziale mantengono nondimeno le proprie competenze.

Articolo 142

Fusione, disconoscimento

Perdurando i motivi d' intervento di cui agli art. 139 e 140, il Consiglio di Stato può avviare d' ufficio il procedimento di fusione a norma dell' art. 36, rispettivamente di disconoscimento a norma dell' art. 38.

Articolo 143

Spese d' intervento e d' inchiesta

1 Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d' intervento o d' inchiesta fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.

2 Le spese accollate al patriziato sono a carico della cassa patriziale.

Articolo 144

Prestiti e aperture di crediti

Ratifica:

Le risoluzioni dell' assemblea o del consiglio patriziale concernenti prestiti o aperture di crediti devono essere ratificate dal Dipartimento.

Articolo 145

Mancata approvazione dei conti

Se i conti patriziali, o parte di essi, non sono approvati l' ufficio patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, il quale ordina un' inchiesta e adotta adeguati provvedimenti.

Articolo 146

Inappellabilità delle decisioni dell' autorità di vigilanza

Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione degli

art. da 139 a 145 sono inappellabili.

Capo III - Dei ricorsi contro le decisioni degli organi patriziali

Articolo 147

Competenza

1 Contro le decisioni degli organi patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

2 Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell' autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Articolo 148

Legittimazione attiva

Solo legittimati a ricorrere contro le deliberazioni degli organi patriziali:

- a) ogni patrizio avente diritto di voto;
- b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

Articolo 149

Nullità assoluta

Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia patriziale emanate da un organo incompetente a decidere.

Articolo 150

Annullabilità

a) di tutte le decisioni degli organi patriziali:

Tutte le decisioni degli organi patriziali sono annullabili:

- a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;
- b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato alla legge.

Articolo 151

b) delle singole decisioni

Le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili:

- a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
- b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni;
- c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme della legge;
- d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini intimidazioni tali da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto;
- e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.

Articolo 152

Termini e forma

1 Le decisioni degli organi patriziali viziata di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo.

2 Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro 15 giorni dall' intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

3 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINALI

Articolo 153

Acquisto dello stato di patrizio per matrimonio; norma transitoria

L' art. 42 si applica pure a coloro che, pur avendo contratto il matrimonio prima dell' entrata in vigore della presente legge, ne fanno richiesta all' ufficio patriziale entro un anno da

questo termine.

Articolo 154

Reintegra nel patriziato da nubile della donna patrizia coniugata

1 La donna patrizia che per matrimonio ha acquistato il patriziato del marito può chiedere entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, la reintegra nel patriziato da nubile mediante notifica scritta all' ufficio patriziale del patriziato originario e copia a quello del patriziato del marito. .

2 La reintegra comporta il riacquisto del diritto di voto e dei diritti di godimento, nonché la costituzione di fuoco ai sensi degli art. 54 e 55.

Articolo 155

Figli: opzione e acquisto

1 Il figlio maggiorenne di genitori patrizi la cui madre intende esercitare il diritto di reintegra di cui all' articolo precedente può parimenti optare per il patriziato della madre entro il medesimo termine.

2 Il figlio maggiorenne di madre patrizia sposata con un non patrizio può acquistare lo stato di patrizio della madre entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge se ne fa richiesta all' ufficio patriziale.

Articolo 156

Appartenenza a più patriziati

1 Il patrizio che appartiene a più patriziati di giurisdizione comunale diversa è tenuto ad optare per uno di questi entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge.

2 Nel caso di mancata opzione fa stato il patriziato del Comune di attinenza.

Articolo 157

Riconoscimento di patriziati esistenti

1 Ogni patriziato è tenuto a presentare un' istanza di riconoscimento secondo l' art. 3 della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2 I patriziati che non intendono postulare il riconoscimento o lasciano decorrere infruttuosamente il termine di cui al cpv. 1 soggiacciono alla procedura di disconoscimento di cui all' art. 38.

Articolo 158

Modificazione dei regolamenti patriziali

I patriziati sono tenuti a conformare le norme dei loro regolamenti alla presente legge entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 159

Applicazione della legge

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d' applicazione della presente legge.

Articolo 160

Modificazione di leggi esistenti

Sono modificate le seguenti leggi:

a) legge sull' elezione degli uffici e dei consigli patriziali del 25 marzo 1965:

art. 1

Epoca e sistema di elezione

Le elezioni patriziali avvengono alla data fissata dal Consiglio di Stato ai sensi dell' art. 66 della legge organica patriziale, a scrutinio segreto, per schede separate, secondo il sistema della maggioranza relativa. L' assemblea, nella forma dello scrutinio popolare, elegge il Presidente, i membri ed i supplenti dell' ufficio patriziale e, laddove è istituito, il Consiglio patriziale.

b) legge di applicazione e complemento al Codice civile svizzero:

art. 171 bis

Raccolta di funghi, bacche e simili

Le modalità di esercizio, dei limiti e i diritti relativi all' art. 699 CCS sono riservati ai Municipi, sentite le Amministrazioni patriziali e in conformità del regolamento cantonale sulla protezione della flora e della fauna.

c) legge tributaria (aggiunta):

art. 15 lett. dd)

I patriziati ad eccezione delle loro aziende forestali art. 15 lett. f).

- inoltre stralcio dell' esemplificazione indicata fra parentesi di "patriziati, parrocchie, ecc."

Articolo 161

Disposizioni abrogative

La legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 e successive modificazioni è abrogata con l' entrata in vigore della presente legge.

Articolo 162

Entrata in vigore

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.